SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Ministero delle comunicazioni

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Provincia di Udine

Agenzia delle dogane

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. **96.**

Attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attività produttive;

Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;

Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;

Vista la decisione del Consiglio n. 2000/402/PESC del 22 giugno 2000 relativa all'azione comune riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;

Visto l'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, ed in particolare l'articolo 8, comma 2, lettera *g)*, relativo alle competenze della Direzione generale per la politica commerciale;

Visto l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 415;

Visto l'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 abroga il Regolamento (CE) n. 3381/1994 e che la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2000/402/PESC abroga la decisione n. 94/942/PESC;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 risulta direttamente applicabile, ancorché non integralmente, in quanto necessita di specifiche norme nazionali di attuazione;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del Regolamento (CE) 1334/2000 e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per «regolamento» si intende il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;

b) per «azione comune» si intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;

c) per «beni a duplice uso» si intendono i prodotti, inclusi il software, le tecnologie ed i servizi, elencati negli Allegati I, II e IV del regolamento, e successive modificazioni, che possono avere un utilizzo sia civile che militare. Le modifiche degli Allegati I, II e IV operate in sede comunitaria e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono direttamente ed immediatamente applicate in ambito nazionale;

d) per «esportazione» si intende:

1) qualsiasi esportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 161 del codice doganale comunitario (Regolamento (CE) 2913/92);

2) la riesportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 182 del citato codice doganale comunitario;

3) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità; la trasmissione orale di tecnologia, via telefono, si ha quando tale tecnologia è contenuta in un documento, di cui una parte pertinente è letta o è descritta al telefono in modo tale da conseguire un risultato sostanzialmente analogo;

e) per «esportatore» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale è resa una dichiarazione d'esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto, o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, è determinante la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità. Per «esportatore» si intende altresì qualsiasi persona fisica o giuridica che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella Comunità;

f) per «utilizzatore finale» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo;

g) per «destinatario» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che importi i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo e che detenga anche la facoltà di alienarli;

h) per «Autorità competente» si intende il soggetto evidenziato nell'articolo 2.

Art. 2.

Autorità competente

1. L'autorità incaricata dell'applicazione del presente decreto legislativo e del rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni a duplice uso è il Ministero delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione.

2. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, nonché le altre disposizioni di attuazione del presente decreto legislativo, sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 11, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 3.

Tipologie di autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso

1. Le tipologie di autorizzazione previste dal presente decreto legislativo sono:

a) Autorizzazione specifica individuale;

b) Autorizzazione globale individuale;

c) Autorizzazione generale nazionale;

d) Autorizzazione generale comunitaria.

Art. 4.

Autorizzazione specifica individuale

1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento può avere luogo con autorizzazione specifica individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno specifico utilizzatore finale.

2. L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, per un periodo di tempo determinato e con possibilità di proroga su richiesta che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

3. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, è indirizzata all'Autorità competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-*bis* del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata è fatta salva la possibilità, per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilità. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente.

4. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione dell'utilizzatore finale contenente necessariamente:

a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attività svolta;

b) la descrizione dei beni importati, la loro quantità e valore, gli estremi del contratto di riferimento o una copia dello stesso;

c) l'indicazione dello specifico uso civile dei beni e dell'esatto luogo di destinazione;

d) l'impegno espresso a non utilizzare tali beni in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia A.I.E.A. (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) o in applicazioni collegate allo sviluppo e/o produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;

e) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni importati.

5. Tale dichiarazione, debitamente datata, timbrata e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale, deve essere autenticata dalla competente autorità amministrativa straniera e/o diplomatica italiana, qualora venga così richiesto dall'Autorità competente.

6. L'Autorità competente può richiedere all'esportatore di presentare anche un certificato internazionale d'importazione e/o un certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorità amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale.

7. Oltre a quanto previsto dai commi 4,5 e 6, l'Autorità competente può richiedere all'esportatore di presentare ulteriore specifica documentazione.

8. L'autorizzazione specifica individuale può essere sottoposta a particolari condizioni e l'esportatore può essere tenuto ad adempiere specifici obblighi richiesti dall'Autorità competente ed indicati nell'autorizzazione stessa.

9. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale è conservata negli archivi della sede legale dall'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente che può effettuare o disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.

10. L'autorizzazione specifica individuale può essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.

Art. 5.

Autorizzazione globale individuale

1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento può avere luogo con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o più Paesi di destinazione specifici.

2. Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, con validità non superiore a tre anni e con possibilità di proroga su richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.

3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, è indirizzata all'Autorità competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-*bis* del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata è fatta salva la possibilità, per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilità. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente.

4. È escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali.

5. Alla domanda è allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:

a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i beni a duplice uso e per i Paesi di destinazione in essa indicati;

b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»;

c) richiedere in sede di conclusione del contratto ovvero di accettazione della proposta contrattuale una dichiarazione di impegno del committente estero e/o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni a duplice uso oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili.

6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile l'esportatore trasmette all'Autorità competente per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito).

7. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale è conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente che può effettuare o disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.

8. Le autorizzazioni globali individuali possono essere negate, annullate, revocate, sospese o modificate dall'Autorità competente, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.

Art. 6.

Autorizzazione generale nazionale

1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato I e nell'Allegato IV, parte I, del regolamento può aver luogo con autorizzazione generale nazionale limitatamente ai beni ed ai Paesi di destinazione che saranno indicati con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. La domanda per ottenere l'autorizzazione generale nazionale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, è indirizzata all'Autorità competente e deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede e dei legali rappresentanti dell'esportatore medesimo.

3. L'Autorità competente provvede in merito alla domanda entro sessanta giorni. Il nominativo dell'esportatore che intende operare attraverso l'autorizzazione generale nazionale viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale» con attribuzione di un numero di ordine progressivo. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane. L'esportatore iscritto nel registro comunica tempestivamente all'Autorità competente ogni variazione dei dati di cui al comma 2.

4. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale nazionale devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 1 del presente decreto legislativo.

5. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile, l'esportatore trasmette all'Autorità competente per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito).

6. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale è conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente, che può effettuare o disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.

7. L'autorizzazione generale nazionale può essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'articolo 8.

Art. 7.

Autorizzazione generale comunitaria

1. L'esportazione dei beni a duplice uso può avere luogo con autorizzazione generale comunitaria limitatamente ai beni ed ai paesi di destinazione elencati nell'Allegato II del regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 2, 3, 5 e 6. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale comunitaria è sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dallo stesso Allegato II del regolamento. Il nominativo dell'esportatore viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale comunitaria».

2. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 2 del presente decreto legislativo.

3. Nei casi previsti dall'Allegato II del regolamento, le parti 2 e 3 dello stesso possono essere modificate con decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11.

4. L'autorizzazione generale comunitaria può essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'articolo 8.

Art. 8.

Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 non possono essere rilasciate quando l'esportazione non è conforme alle condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento.

2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 possono essere annullate, revocate, sospese o modificate nei seguenti casi:

a) nel caso in cui non risultino più conformi alle condizioni previste dall'articolo 8 del regolamento;

b) qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel presente decreto legislativo;

c) qualora l'esportatore violi le disposizioni previste dalla normativa nazionale o internazionale;

d) nel caso in cui l'esportatore non ottemperi agli obblighi eventualmente definiti nel provvedimento di autorizzazione;

e) qualora intervengano successivamente circostanze tali, alla luce anche degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o di ratifica dei pertinenti trattati internazionali, da imporre l'adozione di queste misure.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorità competente procede al ritiro dell'originale dell'autorizzazione in precedenza rilasciata. Il relativo provvedimento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane ed all'esportatore interessato, ed è annotato sul relativo registro se trattasi di autorizzazione generale nazionale o autorizzazione generale comunitaria.

4. L'Autorità competente, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, può negare l'autorizzazione o sospendere la pronuncia sulla relativa domanda nel caso in cui l'esportatore non abbia ottemperato agli obblighi o non abbia rispettato le condizioni previste in autorizzazioni ottenute precedentemente.

Art. 9.

Autorizzazione per beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 2 e 3, del regolamento l'Autorità competente può subordinare l'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, dandone tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa ed al Ministero dell'interno.

2. L'esportazione di tali beni può anche essere subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta è inviata all'Autorità competente e comunicata agli altri due Ministeri.

3. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, entro i tre giorni successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta, l'Autorità competente indice, entro i successivi tre giorni, una conferenza di servizi per il loro esame. Qualora all'esito della stessa venga confermato che l'esportazione è da assoggettare ad autorizzazione, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale decisione all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.

4. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità competente, ove l'esportazione sia da assoggettare ad autorizzazione, comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'esportazione è subordinata ad autorizzazione.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del regolamento l'esportatore che è a conoscenza che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento deve informarne l'Autorità competente producendo tutta la documentazione necessaria.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento l'esportatore che abbia motivo di sospettare che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad una delle utilizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento deve informarne l'Autorità competente producendo tutta la documentazione necessaria.

7. L'Autorità competente, ove non ritenga manifestamente infondata la segnalazione dell'esportatore di cui ai commi 5 e 6, comunica la stessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, attivando la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

8. Il procedimento di cui al presente articolo può essere precisato limitatamente ai profili di natura procedurale con provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 10.

Modalità di apposizione del divieto di esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) 1334/2000

1. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento il divieto di esportazione o l'obbligo della preventiva autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, è disposto con decreto del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della salute e delle comunicazioni.

Art. 11.

Comitato consultivo

1. Presso l'Autorità competente è istituito un Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.

2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime

un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il termine predetto è prorogato di ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta dell'Autorità competente ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni di carattere particolare e/o generale relative all'attività di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa.

3. Il Comitato consultivo è composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente, da un direttore generale del Ministero delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, della difesa, dell'interno, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente dell'Autorità competente. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso.

4. I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle attività produttive. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.

5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta dell'Autorità competente o del Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché altri esperti anche estranei all'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.

6. Il Comitato consultivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 12.

Misure di controllo

1. L'attività di controllo, riferita sia alla fase preliminare che successiva all'esportazione di beni a duplice uso, è svolta dall'Autorità competente, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché degli organismi di informazione e sicurezza dello Stato, i quali comunque comunicano direttamente all'Autorità competente ogni notizia rilevante agli effetti del presente decreto legislativo.

2. L'Autorità competente nello svolgimento dell'attività di controllo di cui al comma 1, al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento e del presente decreto legislativo, può avvalersi, d'intesa con i singoli Ministeri interessati, della collaborazione degli organismi di cui al comma 1, anche al fine di raccogliere informazioni ed effettuare le necessarie verifiche ed ispezioni di cui all'articolo 17 del regolamento. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'Agenzia delle dogane agisce ai sensi dell'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le Amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo di cui ai commi 1 e 2.

Art. 13.

Trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione europea

1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato IV del regolamento è richiesta un'autorizzazione. Si applica integralmente quanto disposto nell'articolo 21 del regolamento.

2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso, elencati nella Parte I dell'Allegato IV del regolamento, può essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale secondo le procedure previste dall'articolo 6.

Art. 14.

Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari

1. Fatto salvo quanto già disposto dal presente decreto legislativo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 dell'azione comune è proibita l'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari

o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi.

2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 dell'azione comune è proibita l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai fini del presente comma, l'assistenza tecnica riguardante fini militari comprende:

a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;

b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera *a)*;

c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera *a)*.

3. Quanto previsto dal comma 1 non si applica all'assistenza tecnica:

a) allorché è fornita ad un Paese elencato nella parte 3 dell'Allegato II del regolamento;

b) allorché assume la forma di trasferimento di informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», come questi termini sono rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni;

c) allorché è in forma orale e non è connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni.

Art. 15.

Internet

1. I progetti, il design, le formule, il software e le tecnologie a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli Allegati I e IV del regolamento non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione via internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono, senza preventiva autorizzazione ai sensi del presente decreto legislativo.

2. Non è soggetta a preventiva autorizzazione la solo pubblicizzazione a scopo commerciale dei beni a duplice uso che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del prodotto.

Art. 16.

Sanzioni

1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro.

2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.

3. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 è disposta la confisca dei beni oggetto delle operazioni.

4. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento che non fornisce all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, le prescritte informazioni, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni.

5. L'esportatore di beni a duplice uso che omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e registri commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato colui il quale, su richiesta dell'Autorità competente, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di beni a duplice uso.

6. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.

7. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 2, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

8. Chiunque effettua le operazioni di cui all'articolo 15 senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro. È sempre disposto da parte dell'autorità giudiziaria il sequestro del sito contenente le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15.

Art. 17.

Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria

1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 16 ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

a) il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 89;

b) i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422;

c) l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 415;

d) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 18 giugno 1997, n. 273;

e) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 12 giugno 1998, n. 289;

f) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 25 luglio 2000, n. 280;

g) il decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 13 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MARTINO, *Ministro della difesa*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 6, comma 4)

Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale nazionale:

«La merce oggetto della presente esportazione è esportata con autorizzazione generale nazionale che può essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: ....
La merce non può essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorità italiane e può essere riesportata secondo le normative nazionali».

ALLEGATO 2
(previsto dall'articolo 7, comma 2)

Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria di cui all'Allegato II del regolamento:

«La merce oggetto della presente esportazione è esportata con autorizzazione generale comunitaria che può essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Stati Uniti d'America, Svizzera, Ungheria. La merce non può essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorità italiane e può essere riesportata secondo le normative nazionali».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive ed i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, reca: «Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1997, n. 77.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O. L'art. 27 così recita:

«Art. 27 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3, lettera *b)*, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O. L'art. 11 così recita:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione defini-

tiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è pubblicato nella GUCE 30 giugno 2000, n. L 159.

— L'Azione Comune del Consiglio n. 2000/401/PESC è pubblicata nella GUCE 30 giugno 2000, n. L 159.

— La decisione del consiglio 2000/402/PESC è pubblicata nella GUCE 30 giugno 2000, n. L 159.

— La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000.». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2001, n. 16, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive.». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 14, S.O. L'art. 8, comma 2, lettera *g)*, così recita:

«2. La Direzione generale per la politica commerciale cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) - f) omissis;

g) gestione degli scambi e rilascio delle conseguenti autorizzazioni, certificati e titoli di importazione e di esportazione, nonché applicazione delle sanzioni amministrative.».

— Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, reca: «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2001, n. 226 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 novembre 2001, n. 415 (*Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2001, n. 277), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 4-*bis* così recita:

«Art. 4-*bis*. — 1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al medesimo regolamento può essere subordinata al rilascio di autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, e comunicata agli altri due Ministeri.

2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, il Ministero delle attività produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate per il loro esame e comunica gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.

3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione è subordinata ad autorizzazione.

4. Il Comitato consultivo istituito dall'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, è integrato con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle attività produttive disciplina con proprio decreto, le modalità di funzionamento del Comitato».

— La legge 27 novembre 2001, n. 415, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2001, n. 277.

— La legge 1º marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.». L'art. 50, così recita:

«Art. 50 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.».

Nota all'art. 2:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. L'art. 17, comma 3, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 12:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: «Istruzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, S.O. L'art. 51, così recita:

«Art. 51 *(Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto).* — Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi.

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;

2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;

3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;

6-*bis*) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi

conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.

Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

— L'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, così recita:

«Art. 52 *(Accessi, ispezioni e verifiche).* — Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonchè in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1. Gli articoli 32 e 33, così recitano:

«Art. 32 *(Poteri degli uffici).* — Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio o all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

6-*bis*) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati;

8-*bis*) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;

8-*ter*) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale.

Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.».

«Art. 33 *(Accessi, ispezioni e verifiche)*. — Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.».

Nota all'art. 16:

— L'art. 444 del codice di procedura penale, così recita:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta).* — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

03G0117

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 2003.

Modifica del secondo comma dell'art. 9 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 16 aprile 2003 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il secondo comma dell'art. 9 del regolamento interno;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 9 del regolamento interno è formulato come segue:

«2. Nello svolgimento dei predetti compiti il Segretario generale si avvale di apposita segreteria ed è coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento, da un magistrato di merito (Vice segretario generale). La nomina del Segretario generale e del Vice segretario generale è deliberata dal Consiglio su proposta del Comitato di presidenza, che può avvalersi, ai fini istruttori, della Terza commissione».

Dato a Roma, addì 17 aprile 2003

CIAMPI

Il Segretario generale
del Consiglio superiore della magistratura
PRATIS

03A05652

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2003.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati Maxi Rosso 47 e Maxi Blu 55 e variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune tipologie di fiammiferi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale vengono, tra l'altro, determinate l'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto sui fiammiferi di ordinario consumo, in relazione al prezzo di vendita al pubblico;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi presentata dalla ditta Tecnomatch, nonché la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune tipologie di fiammiferi presentata dalla ditta Co.F.I.;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamento di fiammiferi denominati «Maxi Rosso 47» e «Maxi Blu 55», le cui caratteristiche sono così determinate:

«MAXI ROSSO 47»

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 47;

lunghezza con capocchia: mm 48;

larghezza: mm 2,2×2,2;

diametro capocchia minimo: mm 2,75;

diametro capocchia massimo: mm 2,80;

tolleranza massima misure: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 89×56×32;

grammatura cartoncino: gr 320 al mq;

ruvido: striscia sui due lati di mm 89×20;

tolleranza del contenuto: 4%.

«MAXI BLU 55»

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 180 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 55;

lunghezza con capocchia: mm 56,5;

larghezza: mm 2,2×2,2;

diametro capocchia minimo: mm 2,75;

diametro capocchia massimo: mm 2,80;

tolleranza massima misure: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 107×63×25;

grammatura cartoncino: gr 320 al mq;

ruvido: striscia sui due lati di mm 107×20;

tolleranza del contenuto: 4%.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi, l'imposta sul valore aggiunto e le relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «Maxi Rosso 47» e «Maxi Blu 55».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

88) colore «rosso violaceo», con legenda «Maxi Rosso 47» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Maxi Rosso 47».

89) colore «rosso violaceo», con legenda «Maxi Blu 55» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con 180 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Maxi Blu 55».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 43 di colore rosso violaceo, sia per i fiammiferi denominati «Maxi Rosso 47» che per i fiammiferi denominati «Maxi Blu 55».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati «Maxi Rosso 47» e «Maxi Blu 55» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Maxi Rosso 47»	0,85	0,17825	0,1417
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 180 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Maxi Blu 55»	0,85	0,17825	0,1417

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico delle seguenti tipologie di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Cuoco 100»	da euro 0,27	a euro 0,30
Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno denominati «Diva»	da euro 7,75	a euro 7,50
Scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno denominati «L'art du feu»	da euro 2,60	a euro 3,00

Art. 4.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 3, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Cuoco 100»	0,30	0,069	0,05
Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno denominati «Diva»	7,50	0,750	1,25
Scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno denominati «L'art du feu»	3,00	0,3105	0,5

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 330

03A05634

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2003.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ALIMENTI E NUTRIZIONE - UFFICIO XI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, recante attuazione delle direttive 81/851/CEE, 87/20/CEE, 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, recante attuazione della direttiva 1999/104/CE della Commissione che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materie di prove effettuate medicinali veterinari;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 3 del 26 marzo 2001;

Considerato che la ditta non ha presentato la documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale del Ministero della salute 26 giugno 2000;

Ritenuto necessario procedere ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 giugno 2000 alla revoca delle autorizzazioni alle immissioni in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È revocata per le motivazioni citate nelle premesse l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e nelle confezioni di seguito riportate:

FATRO	**CHLORENE compresse**	REG. 19956	AIC n. 101717015
	ENDOZIM soluzione iniettabile polvere liofilizzata + solvente 5 flaconi da 5 ml	REG. 17674	AIC n. 101726014
	ENDOZIM soluzione iniettabile polvere liofilizzata + solvente 1 flacone da 5 ml		AIC N. 101726026
	ESTRADIOL B soluzione iniettabile 1 flacone da 5 ml	REG. 9990	AIC n. 101731014
	FATROFLUK soluzione iniettabile 5% Flacone da 250 ml	REG. 26154	AIC n. 101732016
	FATROFLUK boli da 1250 mg Scatola da 30 boli	REG. 26154/B-1	AIC n. 101732028

FATRO	**FATROFLUK soluzione orale 5%** **Sacca da 1000 ml**	REG. 26154/A	AIC n. 101732030
	FATROFLUK boli da 650 mg **Scatola da 30 boli**	REG. 26154/B	AIC n. 101732042
	LUTEOGESTIN soluzione iniettabile **Flacone da 10 ml**	REG. 18875	AIC n. 101747018
	SINTODERMA SPRAY-spray uso topico **Flacone da 20 ml**	REG. 20763	AIC n. 101778013
	UNDECILENICA pomata 100g per cani e gatti		AIC n. 101735025
	VITALENE KC soluzione iniettabile **Flacone da 100 ml**		AIC n. 102399019
	VITALENE KC soluzione iniettabile **Flacone da 20 ml**		AIC n. 102399021
	DODICILE RITARDO 5000 **soluzione iniettabile**	REG. 21313	AIC n. 10174048
	DODICILE RITARDO 10000 **Soluzione iniettabile**		AIC n. 101749024
	METAMERAZINA boli **Scatola da 6 boli da 10 g**	REG. 15954/E	AIC n. 101721013
	METAMERAZINA capsule **Scatola da 3 capsule**	REG. 15954/D	AIC n. 101721052
	FATROMICINA MASTITE COLORATA © **pomata endomammaria** 4 tubetti da 10 ml	REG.15672/C	AIC n. 101711113
	FATROMICINA MASTITE COLORATA © **pomata endomammaria** 12 tubetti da 10 ml		AIC n. 101711012
	FATROMICINA MASTITE COLORATA © **pomata endomammaria** 60 tubetti da 10 ml		AIC n. 101711101

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2003

Il direttore generale: MARABELLI

03A04929

DECRETO 9 aprile 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Allerzil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 14 febbraio 2003 della ditta Bruno Farmaceutici S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bruno Farmaceutici S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

ALLERZIL «0,6% sospensione orale» 1 flacone 120 ml - A.I.C. n. 027802 038.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05656

DECRETO 11 aprile 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Bacampicillina» e «Mesalazina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni datate 2 aprile 2003 della ditta GNR S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta GNR S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

BACAMPICILLINA: «1,2 g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 034753 018.

MESALAZINA:

«2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monouso - A.I.C. n. 034836 027;

«4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monouso - A.I.C. n. 034836 039.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05655

DECRETO 11 aprile 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99.M638/D1 del 9 aprile 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991,

n. 178 e successive integrazioni e modificazioni della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Novartis Farma S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il D.D. 800.5/S.L.488-99.M638/D1 del 9 aprile 2003, relativo alla specialità medicinale sottoindicata:

SANDIMMUN NEORAL: «10 mg capsule molli» 50 capsule - A.I.C. n. 029453 053, ditta Novartis Farma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05654

DECRETO 18 aprile 2003.

Standard per l'elaborazione degli stampati dei prodotti medicinali contenenti chinina cloridrato 500 mg/2 ml concentrato per soluzione per infusione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo alla redazione in lingua italiana e tedesca dell'etichettatura e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1993 con cui è stato autorizzato all'immissione in commercio un elenco di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995 e successivi decreti di integrazione con i quali è stato attribuito il codice di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci preconfezionati prodotti industrialmente di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto ministeriale 2 ottobre 1995 che prevede autorizzazione, da parte del Ministero della sanità, ora Ministero della salute, di standard relativi ai farmaci di cui sopra;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 17-18 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica ai prodotti medicinali contenenti chinina cloridrato 500 mg/2 ml concentrato per soluzione per infusione la cui autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) è stata rilasciata con il decreto ministeriale 8 novembre 1993 o, comunque, con procedura di tipo nazionale.

Art. 2.

1. Le aziende titolari dei prodotti medicinali di cui al precedente art. 1 sono tenute ad adeguare il dossier di A.I.C. alle disposizioni recate dal presente articolo.

2. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) deve essere conforme allo standard riportato nell'allegato 1 che rappresenta parte integrante del presente decreto.

3. Il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in conformità al suddetto allegato 1 ed alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.

Art. 3.

1. L'adeguamento alle disposizioni recate dal precedente art. 2 dei prodotti medicinali già in commercio deve avvenire immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e, per il foglio illustrativo e le etichette, secondo quanto previsto dalla terza alinea dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

2. Le aziende titolari dei prodotti medicinali di cui al precedente art. 1 sono tenute al rispetto degli obblighi previsti sia dalla quarta alinea del predetto art. 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 1995 che dall'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 4.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 18 aprile 2003

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE.

Chinina cloridrato specifico del singolo prodotto (titolare A.I.C.) 500 mg/2 ml concentrato per soluzione per infusione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA.

1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene: chinina bicloridrato 250 mg (equivalente a 208,75 mg di chinina base).

Per gli eccipienti vedere 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA.

Concentrato per soluzione per infusione.

L'aspetto è limpido e incolore o leggermente paglierino.

4. INFORMAZIONI CLINICHE.

4.1. *Indicazioni terapeutiche.*

Trattamento dei casi gravi di malaria dovuti a *plasmodium falciparum* o ad infezione mista o da specie non nota.

La somministrazione parenterale deve essere sostituita da quella orale non appena le condizioni del paziente lo consentano.

4.2. *Posologia e modo di somministrazione.*

Il dosaggio della chinina cloridrato è calcolato in rapporto al peso corporeo sia nell'adulto che nel bambino.

La dose di carico iniziale è di 20 mg/kg (fino alla dose massima di 1,4 g) infusa in 4 ore.

La dose di carico non deve essere somministrata ai pazienti che hanno assunto chinina (o chinidina) o meflochina nella 24 ore precedenti.

Dopo un intervallo di 8-12 ore il trattamento prosegue con una dose di mantenimento di 10 mg/kg (fino alla dose massima di 700 mg) infusa in 4 ore da ripetere ad intervalli di 8-12 ore fino a quando le condizioni del paziente non consentono la somministrazione orale.

La dose di mantenimento deve essere ridotta a 5-7 mg/kg nei soggetti con insufficienza renale o quando il trattamento parenterale è richiesto per più di 48 ore.

Nei reparti di terapia intensiva la dose di carico può essere somministrata, in alternativa, alla dose di 7 mg/kg infusa in 30 minuti, seguita immediatamente da una dose di 10 mg/kg in 4 ore. Dopo un intervallo di 8-12 ore la dose di mantenimento prosegue come descritto.

Il concentrato non deve essere somministrato così com'è ma solo dopo opportuna diluizione in soluzione fisiologica (vedere 6.6).

Somministrare solo per infusione endovenosa lenta.

L'eventuale soluzione diluita residua non può essere riutilizzata e deve essere eliminata.

4.3. *Controindicazioni.*

Ipersensibilità al principio attivo (vedere 4.4); deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi; miastenia grave.

Uso concomitante di amiodarone, astemizolo, terfenadina, tioridazina, pimozide, droperidolo, alofantrina, cisapride, levacetilmetadolo (vedere 4.5).

4.4. *Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego.*

L'accertamento dell'eventuale ipersensibilità al principio attivo deve tenere conto della possibilità di reazioni crociate tra chinina e chinidina.

La chinina può determinare, per stimolazione dell'increzione insulinica, una grave ipoglicemia potenzialmente letale, specialmente in gravidanza o nelle infezioni gravi e prolungate. I valori glicemici devono essere controllati prima della somministrazione e accuratamente monitorizzati nel corso del trattamento; può essere opportuna la somministrazione preventiva di soluzione glucosata.

L'insorgenza di febbre emoglobinurica («blackwater fever»: triade comprendente emolisi massiva, emoglobinemia e emoglobinuria), una rara reazione di ipersensibilità che può causare insufficienza renale anche ad esito letale, è più frequente nelle donne gravide.

Gli effetti del farmaco possono aggravare le condizioni di soggetti con alterazioni del ritmo cardiaco (e.g. fibrillazione atriale, difetti di conduzione, blocchi) o altre gravi patologie cardiache, asma, emoglobinuria, neurite ottica, tinnito; in questi casi la somministrazione di chinina richiede particolare cautela.

L'infusione rapida può causare ipotensione grave.

L'uso concomitante di meflochina aumenta il rischio di convulsioni e di aritmie; la meflochina può essere somministrata solo dopo un intervallo di almeno 12 ore dall'ultima dose di chinina (vedere 4.5).

Particolare cautela è richiesta nei soggetti con insufficienza epatica o renale per la conseguente alterata cinetica del farmaco.

4.5. *Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione.*

Associazioni controindicate (evitare l'uso concomitante, vedere 4.3).

Antiaritmici - Amiodarone: aumento del rischio di aritmie ventricolari; a causa della lunga emivita dell'amiodarone il rischio persiste per diverse settimane (o anche mesi) dopo l'interruzione del trattamento.

Antistaminici - Astemizolo e terfenadina: aumento del rischio di aritmie ventricolari.

Antipsicotici - Tioridazina, pimozide e droperidolo: aumento del rischio di aritmie ventricolari.

Antimalarici - Alofantrina: aumento del rischio di aritmie.

Cisapride: aumento del rischio di aritmie ventricolari.

Levacetilmetadolo: aumento del rischio di aritmie ventricolari.

Associazioni che richiedono precauzioni particolari o un aggiustamento del dosaggio.

Acidificanti delle urine - Aumento della clearance renale, riduzione dell'emivita e della concentrazione plasmatica di chinina.

Alcalinizzanti delle urine (e.g. acetazolamide, bicarbonato di sodio). Riduzione della clearance di chinina, aumento dell'emivita e della concentrazione plasmatica di chinina.

Antimalarici - Meflochina: aumento del rischio di convulsioni e di aritmie; questo non impedisce l'uso di chinina per via endovenosa nei casi gravi (vedere 4.2 e 4.4).

Antiulcera peptica - Cimetidina: inibisce il metabolismo e aumenta la concentrazione plasmatica della chinina.

Antiaritmici - Aumento della concentrazione plasmatica di flecainide.

Anticoagulanti - Inibizione dei fattori di coagulazione dipendenti dalla vitamina K e conseguente aumento dell'attività di warfarin e altri antagonisti della vitamina K.

Glicosidi cardiaci - Aumento della concentrazione plasmatica di digossina.

Miorilassanti (e.g. pancuronio, succinilcolina, tubocurarina) - Aumento dell'azione miorilassante e del conseguente rischio di deficit della muscolatura respiratoria.

Interferenze con i test di laboratorio.

La chinina può imbrunire il colore dell'urina e interferire con i seguenti test di laboratorio: dosaggio della chinidina plasmatica (falso aumento); VES (falsa riduzione); determinazione urinaria di: 17-idrossicorticosteroidi, 17-chetosteroidi e catecolamine (falso aumento).

4.6. *Gravidanza ed allattamento.*

La chinina può causare effetti dannosi sulla gravidanza (particolare suscettibilità alla ipoglicemia iperinsulimemica e alla febbre emoglobinurica; vedere 4.4) e sul feto (in particolare, ipoplasia del nervo acustico e conseguente sordità).

Tuttavia, occorre tenere conto della pericolosità della malaria in gravidanza (specialmente nell'ultimo trimestre).

La chinina deve essere somministrata nei casi di assoluta necessità quando i benefici attesi superino i possibili rischi.

La chinina è escreta nel latte materno in concentrazioni inferiori a quelle plasmatiche; nei lattanti con carenza di glucoso-6-fosfato deidrogenasi può causare emolisi grave.

4.7. *Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.*

Non rilevante (date le condizioni d'uso del prodotto medicinale).

4.8. *Effetti indesiderati.*

Disordini del sangue e del sistema linfatico.

Trombocitopenia, leucopenia, pancitopenia, emolisi, coagulopatia, coagulazione intravascolare disseminata, ipoprotrombinemia, metaemoglobinemia.

Raramente: agranulocitosi.

Disordini del metabolismo e della nutrizione.

Ipoglicemia, porfiria.

Disordini del sistema nervoso.

Cefalea, confusione, agitazione, inquietudine, convulsioni, vertigini.

Disordini oculari.

Offuscamento della vista, scotomi, fotofobia, diplopia, riduzione del campo visivo, cecità notturna, cecità temporanea, alterata percezione dei colori, midriasi.

Raramente: cecità.

Disordini uditivi e vestibolari.

Tinnito, ipoacusia, sordità (generalmente reversibile), vertigini.

Disordini cardiaci.

Angina, tachicardia ventricolare (torsioni di punta), fibrillazione atriale, alterazioni della conduzione atrio-ventricolare.

Disordini vascolari.

Ipotensione grave (conseguente ad infusione rapida), vasculiti.

Disordini respiratori, toracici e mediastinici.

Dispnea, asma, depressione respiratoria.

Disordini gastrointestinali.

Nausea, vomito, dolori addominali.

Disordini epatobiliari.

Molto raramente: epatotossicità (epatite colostatica) ed epatiti granulomatose.

Disordini cutanei e sottocutanei.

Eritemi, eruzioni, prurito, sudorazione profusa, angioedema (specialmente al volto), porpora trombotica trombocitopenica.

Molto raramente: necrolisi epidermica tossica (sindrome di Lyell).

Disordini renali ed urinari.

Nefrite interstiziale, sindrome uremico-emolitica, emoglobinuria.

Disordini generali e alterazioni del sito di somministrazione.

Reazioni di ipersensibilità - La reazione più frequentemente osservata è un arrossamento cutaneo accompagnato da intenso prurito generalizzato.

Altre reazioni meno frequenti sono: eruzioni cutanee (orticarioidi, papulari, scarlattiniformi), angioedema (specialmente al volto), alterazioni ematologiche (incluse trombocitopenia e coagulazione intravascolare disseminata), insufficienza renale acuta e asma.

Raramente: febbre emoglobinurica (blackwater fever) (vedere 4.4).

Altri - Febbre.

Alterazioni del sito di somministrazione - La chinina è una sostanza molto irritante: dopo l'infusione endovenosa possono verificarsi tromboflebiti.

Lesioni e avvelenamento.

Cinconismo - La somministrazione di chinina può causare tossicità dose-dipendente caratterizzata da un tipico corteo sintomatologico «cinconismo». Nelle forme lievi è presente: tinnito, cefalea, nausea, disturbi visivi (ad esempio: offuscamento, scotomi, fotofobia, alterata percezione dei colori), vertigini, dispnea, febbre. Proseguendo il trattamento o dopo dosi singole elevate compaiono: manifestazioni gastrointestinali (vomito, dolore addominale, diarrea), cardiovascolari (arresto sinusale, ritmo giunzionale, blocco atrio-ventricolare, tachicardia e fibrillazione ventricolari), cutanee (cute calda e arrossata, eruzioni cutanee), depressione respiratoria, confusione mentale, convulsioni e peggioramento dei disturbi della vista (compresa la cecità temporanea).

4.9. *Sovradosaggio.*

In caso di sovradosaggio del farmaco, si può avere l'intensificazione degli effetti indesiderati descritti. In particolare, sono possibili alterazioni del ritmo gravi ed anche potenzialmente letali (e.g. arresto sinusale, ritmo giunzionale, blocco atrio-ventricolare, tachicardia e fibrillazione ventricolare), depressione respiratoria e collasso circolatorio.

Per quanto non vi sia certezza che l'incremento della clearance del farmaco acceleri il recupero, il metodo della diuresi forzata si è rivelato più efficace per aumentare l'eliminazione del farmaco assorbito, rispetto ad emodialisi, plasmaferesi, e dialisi peritoneale. È considerata un'alternativa clinicamente efficace l'emoperfusione con carbone attivo.

L'acidificazione delle urine aumenta l'escrezione renale della chinina, ma in presenza di emoglobinuria aumenta il rischio di blocco renale.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE.

5.1. *Proprietà farmacodinamiche.*

Categoria farmacoterapeutica: farmaci antimalarici, codice ATC: P01BC01.

5.2. *Proprietà farmacocinetiche.*

Distribuzione.

La chinina si distribuisce rapidamente in tutto l'organismo (volume di distribuzione 1,80 ± 3,61 l/kg in soggetti normali). Questo volume si riduce nelle forme acute di malaria (0,78 l/kg). Il 40% della chinina si concentra negli eritrociti. Il 90% circa della chinina nel plasma si lega alle proteine plasmatiche; la percentuale cresce nelle forme gravi di malaria, quando si concentrano nel plasma alti livelli di a-1-glicoproteine acide. Queste ultime neutralizzano la tossicità del dosaggio elevato e della somministrazione prolungata del farmaco, riducendo la sua frazione libera. La concentrazione delle a-1-glicoproteine acide diminuisce con il miglioramento delle condizioni del paziente, ma diminuisce anche la concentrazione di chinina, in seguito all'aumento del volume apparente di distribuzione e della clearance sistemica. La gravità dell'infezione malarica altera la farmacocinetica delle chinina in particolare riducendo il volume di distribuzione apparente e la clearance sistemica; l'emivita del farmaco varia da 4,1 a 11,1 ore e si osserva un prolungamento nei pazienti anziani, nei pazienti con epatite e nei pazienti con insufficienza renale cronica.

Metabolismo ed escrezione.

Il metabolismo della chinina è prevalentemente epatico e quantitativamente rilevante: solo il 20% di una dose viene escreto inalterato nelle urine; il resto viene ossidato a composti idrossilati, che vengono eliminati per via renale. I metaboliti identificati sono i derivati 2 o 6 idrossichinolinici e la 3 idrossichinina. Nelle urine si rilevano anche la chinina 10, 11 epossido e la chinina 10, 11 didrodiolo. Dopo somministrazione ripetuta non si verificano fenomeni di accumulo nell'organismo. Nelle forme di malaria, associate a compromissione epatica, il metabolismo della chinina può essere rallentato.

L'escrezione renale, che oltre che per filtrazione glomerulare sembra avvenire per secrezione tubulare, è aumentata dall'acidificazione dell'urina. Circa il 5% del farmaco è eliminato con le feci. Non vi sono ancora prove certe dell'esistenza di una circolazione entero-epatica. Piccole quantità di chinina si ritrovano nella bile e nella saliva.

5.3. *Dati preclinici di sicurezza.*

I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso della chinina nell'uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE.

6.1. *Elenco degli eccipienti.*

Acqua per preparazioni iniettabili.

6.2. *Incompatibilità.*

Il medicinale non deve essere miscelato con alcali.

6.3. *Periodo di validità.*

Specifico del singolo prodotto.

6.4. *Speciali precauzioni per la conservazione.*

Conservare il prodotto al riparo dalla luce.

Utilizzare subito e non riutilizzare la soluzione diluita.

Non utilizzare il concentrato se l'aspetto è alterato (vedere 3).

6.5. *Natura e contenuto del contenitore.*

Specifico del singolo prodotto.

6.6. *Istruzioni per l'impiego e la manipolazione.*

Prima della somministrazione il concentrato deve essere opportunamente diluito con almeno 10 volumi di soluzione fisiologica.

Il concentrato deve essere utilizzato immediatamente dopo l'apertura della fiala.

7. Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Specifico del singolo prodotto.

8. Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Specifico del singolo prodotto.

9. Data della prima autorizzazione.

Specifico del singolo prodotto.

10. Data di revisione del testo.

03A05653

ORDINANZA 7 marzo 2003.

Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Visti gli articoli 112, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 luglio 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, contenente modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana;

Viste le periodiche comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità riportanti la situazione del colera nel mondo e l'elenco delle aree dichiarate infette;

Ritenuto di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data 31 agosto 2000;

Ordina:

Art. 1.

Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco allegato 1, incluse nell'elenco dei Paesi infetti per il colera periodicamente aggiornato dall'O.M.S.

Art. 2.

L'elenco di cui all'art. 1 resta fermo sino a successiva modifica per effetto degli aggiornamenti di cui in premessa.

Art. 3.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera.

Art. 4.

Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e gli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto del Ministero della salute sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 5.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona, registro n. 1, foglio n. 292

Allegato 1

ELENCO ALLEGATO ALL'ORDINANZA
DI SANITÀ DEL 7 MARZO 2003

Elenco dei Paesi infetti per il colera aggiornato al 31 dicembre 2002: Afganistan, Angola, Benin, Bhutan, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cina, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Ecuador, El Salvador, Filippine, Ghana, Gibuti, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, India, Iran, Iraq, Kenya, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Perù, Repubblica Centroafricana, Repubblica Democratica del Congo (già Zaire), Ruanda, Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Venezuela, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe.

03A05651

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 marzo 2003.

Costituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per gli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare l'art, 34 come sostituito dall'art. 44 della legge 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il comma 3 dell'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 2/2003 del 3 marzo 2003, con il quale è stato è costituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia, così come rettificato con decreto n. 4/2003;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella speciale commissione del comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, gli stessi rappresentanti devono essere nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati individuati, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro presso la D.P.L. di Foggia;

4) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative ed operative sul piano provinciale;

5) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso organismi pubblici operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, poste in essere in sede di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confcommercio P.M.I.;

Confesercenti;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

La commissione speciale degli esercenti attività commerciali, in seno al comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia è così composta:

Di Iasio Biagio - presidente - rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale I.N.P.S.;

Palazzo Lucio - dirigente della direzione provinciale del lavoro di Foggia;

Zanin Bruno - reggente ad interim della funzione di direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

Giannubilo Francesco - direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

organizzazioni sindacali designante:

Perdonò Alfonso, Confcommercio;

Benigno Michele, Confcommercio;

Favatà Alfonso, Confcommercio;

Renzulli Arcangelo, Confesercenti.

La commissione speciale, costituita come sopra, ai sensi del comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1986, n. 88 e a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, durerà in carica fino alla scadenza del comitato provinciale.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, ex ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Puglia entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 21 marzo 2003

Il dirigente: PALAZZO

03A04794

DECRETO 21 marzo 2003.

Costituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per la categoria degli artigiani in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare l'art, 34 come sostituito dall'art. 44 della legge 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il comma 3 dell'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 2/2003 del 3 marzo 2003, con il quale è stato è costituito il comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, gli stessi rappresentanti devono essere nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati individuati, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro presso la D.P.L. di Foggia;

4) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative ed operative sul piano provinciale;

5) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso organismi pubblici operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, poste in essere in sede di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA);

Confartigianato - Unione prov.le artigiani di Capitanata (UPAC);

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che per la nomina dei rappresentanti di categoria, le organizzazioni sindacali, sono tenute a fare le designazioni di loro competenza nel termine assegnato; che qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il dirigente della D.P.L. si sostituisce all'organizzazione inadempiente;

Considerato che per quanto riguarda la Confermazione autonoma sindacati artigiani (CASA) non sono pervenute segnalazioni al riguardo e che, pertanto, si ritiene di nominare il rappresentante uscente;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

La commissione speciale degli artigiani in seno al comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia è così composta:

Conoscitore Antonio - presidente - rappresentante del lavoratori autonomi artigiani in seno al comitato provinciale INPS;

Palazzo Luicio - dirigente della direzione provinciale del lavoro di Foggia;

Zanin Bruno - reggente *ad interim* della funzione di direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

Giannubilo Francesco - direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

organizzazioni sindacali designante:

Ramunno Carlo Antonio, (CASA);

Selano Giovanni, Confartigianato (UPAC);

Grassi Gennaro Rino, Confartigianato (UPAC);

Infanti Romeo, (CNA).

La commissione speciale, costituita come sopra, ai sensi del comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1986, n. 88 e a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, durerà in carica fino alla scadenza del Comitato provinciale.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, ex ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Puglia entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 21 marzo 2003

Il dirigente: PALAZZO

03A04795

DECRETO 21 marzo 2003.

Costituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRIGENTE PREPOSTO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare l'art, 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il comma 3 dell'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 2/2003 del 3 marzo 2003, con il quale è stato è costituito il comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella speciale commissione del comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, gli stessi rappresentanti devono essere nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati individuati, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro presso la D.P.L. di Foggia;

4) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative ed operative sul piano provinciale;

5) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso organismi pubblici operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, poste in essere in sede di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione coltivatori diretti di Foggia (CNCD);

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Unione generale coltivatori (UGC);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

La commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno al comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia è così composta:

Calvio Roberto - presidente - rappresentante dei lavoratori autonomi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale I.N.P.S.;

Palazzo Lucio - dirigente della direzione provinciale del lavoro di Foggia;

Zanin Bruno - reggente *ad interim* della funzione di direttore della locale ragionena provinciale dello Stato;

Giannubilo Francesco - direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

organizzazioni sindacali designante:

Marseglia Angelo, Federazione provinciale coltivatori diretti;

Mastropietro Francesco, Federazione provinciale coltivatori diretti;

Barbieri Matteo, Confederazione italiana agricoltori;

Inneo Luigi, Unione generale coltivatori.

La commissione speciale, costituita come sopra, ai sensi del comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1986, n. 88 e a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, durerà in carica fmo alla scadenza del comitato provinciale.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, ex ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Puglia entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 21 marzo 2003

Il dirigente: PALAZZO

03A04796

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni presso il comitato I.N.P.S. di Lecco.

IL DIRETTORE REGGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 1/2001 dell'11 maggio 2001 di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco;

Visto il decreto n. 11/2001 del 10 ottobre 2001 di costituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *(b) D; e (f)* del n. 1 per gli artigiani di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88;

Vista la nota della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa di Lecco prot. n. 22/03 del 17 marzo 2003 relativa alla sostituzione del sig. Ernesto Galeazzi - dimissionario - e alla nomina del dott. Giorgio Ferracini;

Decreta:

Il dott. Giorgio Ferracini è nominato membro rappresentante per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *(b)* e *(f)* del n. 1 per gli artigiani di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88; in sostituzione del sig. Ernesto Galeazzi.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 21 marzo 2003

Il direttore reggente provinciale: GALEAZZI

03A04797

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della «Società cooperativa edilizia Venus» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzione provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 13 febbraio 2001 ed i verbali di accertamento del 3 ottobre 2001 e del 17 giugno 2002 carico della «Società cooperativa edilizia Venus a r.l.» in liquidazione dal 5 luglio 2001, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 15 gennaio 2003 al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della «Società cooperativa edilizia Venus» a r.l., con sede legale in Torino, via Sagliano Micca n. 3, del sig. Reviglio Franco, nominato con assemblea straordinaria del 5 luglio 2001, e la sua sostituzione con il dott. D'Agostino Franco, nato a Torino il 2 luglio 1963, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 123.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 marzo 2003

Il direttore: PIRONE

03A04930

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della «Cooperativa assemblaggi organizzati - Società cooperativa artigiana a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzione provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 3 ottobre 2001 ed il verbale di accertamento del 19 luglio 2002 a carico della «Cooperativa assemblaggi organizzati a r.l.», in liquidazione dal 5 agosto 1999, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 21 novembre 2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 13 febbraio 2003 al liquidatore ed al presidente del collegio sindacale di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni ed il presidente del collegio sindacale ha dichiarato di non possedere alcun documento sociale;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della «Cooperativa assemblaggi organizzati - Società cooperativa artigiana a r.l.», con sede legale in Torino, via A. Peyron n. 19, del sig. Bancheri Giuseppe, nominato con assemblea straordinaria del 5 agosto 1999, e la sua sostituzione con il dott. D'Agostino Franco, nato a Torino il 2 luglio 1963, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 123.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 marzo 2003

Il direttore: PIRONE

03A04930-*bis*

DECRETO 26 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società «FRAN.C.A. Frantoiani confezionatori associati a r.l.», in liquidazione, in Albenga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2001;

Visto il parere della centrale per le cooperative - Comitato centrale del 23 gennaio 2001;

Decreta:

Il liquidatore della società cooperativa «FRAN.C.A. Frantoiani confezionatori associati a r.l.», in liquidazione, con sede in Albenga (Savona) via Dalmazia n. 169, registro imprese n. 7178, sig. Tamarindo Elmo, è sostituito con il dott. Aimo Fiorenzo con studio in Savona via Paleocapa, 21/6.

Le spese della procedura liquidatoria ed il compenso per il liquidatore nominato sono a totale carico del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi.

L'odierno decreto sarà notificato alla competente Direzione generale del Ministero delle attività produttive, al nuovo liquidatore ordinario, al liquidatore sostituito, alla locale camera di commercio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'emanato decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale per i diretti interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica, e, per chiunque vi abbia interesse, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Savona, 26 marzo 2003

Il direttore reggente: OLIVIERI

03A04849

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 luglio 2002.

Pareggiamento della Civica scuola di musica «Claudio Monteverdi» di Cremona ai conservatori di musica statali, a decorrere dall'anno accademico 2002/2003.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, recante norme per il pareggiamento degli istituti musicali;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 643;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, recante norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi;

Vista l'istanza, in data 27 agosto 1999, con la quale il sindaco del comune di Cremona chiede il pareggiamento della Civica scuola di musica «Claudio Monteverdi» di Cremona;

Visto il provvedimento dirigenziale del 5 novembre 2001 con il quale è stata nominata la commissione incaricata di svolgere, in base alla vigente normativa, gli accertamenti ai fini del pareggiamento della predetta scuola;

Vista la relazione della commissione ministeriale datata 25 maggio 2002;

Sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale nella adunanza del 25 giugno 2002;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il pareggiamento della suddetta scuola civica ai conservatori di musica statali;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 2002/2003 la Civica scuola di musica «Claudio Monteverdi» di Cremona è pareggiata a tutti gli effetti di legge ai Conservatori di musica statali, relativamente alle scuole di canto, flauto, organo, pianoforte, violino, violoncello e di tutti i corsi complementari previsti dagli attuali ordinamenti didattici dei Conservatori e specificamente: quartetto, musica d'insieme per fiati, arte scenica, letteratura poetica e drammatica, esercitazioni orchestrali, esercitazioni corali, musica da camera.

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

03A05650

DECRETO 31 marzo 2003.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14, comma 13, del decreto 8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriaie n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 560/Ric. del 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2003;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 4 marzo 2003, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Campania

S.D.N. S.p.a. - Laboratorio di analisi chimico-cliniche

via Crispi, 8 - 80121 Napoli

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

85.12.2 Ambulatori e poliambulatori del servizio sanitario nazionale e studi medici e poliambulatori specialistici;

85.12.3 Studi di radiologia e radioterapia;

85.14.1 Laboratori di analisi cliniche, igiene e profilassi

Punto di primo contatto

tel. 081-2408111 E-mail info@sdn-na.com

fax 081-682666 Sito internet www.sdn-na.com

S.D.N. S.p.a. - Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica

via Crispi, 8 - 80121 Napoli

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

85.12.2 Ambulatori e poliambulatori del servizio sanitario nazionale e studi medici e poliambulatori specialistici;

85.12.4. Studi di radiologia e radioterapia;

85.14.1. Laboratori di analisi cliniche, igiene e profilassi.

Punto di primo contatto

tel. 081-2408111 E-mail info@sdn-na.com

fax 081-682666 Sito Internet www.sdn-na.com

S.D.N. S.p.a. - Diagnostica per immagini: medicina nucleare e terapia radio metabolica

via Crispi, 8 - 80121 Napoli

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

85.12.2 Ambulatori e poliambulatori del servizio sanitario nazionale e studi medici e poliambulatori specialistici;

85.12.5 Studi di radiologia e radioterapia;

85.14.1 Laboratori di analisi cliniche, igiene e profilassi

Punto di primo contatto

tel. 081-2408111 E-mail info@sdn-na.com

fax 081-682666 Sito Internet www.sdn-na.com

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

WAM S.p.a.

via Cavour, 338 - 41030 Ponte Motta di Cavezzo (Modena)

Punto di primo contatto

tel 0535-618111 E-mail info@wam.it

fax 0535-618226 Sito Internet www.wamgroup.com

Iscrizione nell'albo al posto di S.R.M.P. S.r.l. per cessione di ramo d'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2003

Il dirigente: COBIS

03A04789

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 aprile 2003.

Determinazione dei lotti di autorizzazioni preventive ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 89;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2003;

Considerato che l'art. 1, comma 1, del citato decreto 14 marzo 2003 assegna 27 milioni di euro per i contributi di cui all'art. 89, comma 2, della legge n. 289 del 2002, relativi agli apparati di utente per la trasmissione e/o ricezione a larga banda dei dati via Internet;

Considerato che l'art. 2, comma 3, del citato decreto 14 marzo 2003 prevede che entro venti giorni dalla sua entrata in vigore siano stabilite con apposito provvedimento ministeriale almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto che è stabilito sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet per tipologia di operatore;

Viste le comunicazioni in data 10 aprile 2003 con le quali sono stati richiesti ad un campione rappresentativo di operatori di telecomunicazioni i dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet dal 7 ottobre 2002 al 15 dicembre 2002;

Visti i dati di vendita comunicati dai citati operatori di telecomunicazioni;

Considerato che in base ai suddetti dati è opportuno individuare otto tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, ciascuna contenente l'ammontare del relativo stanziamento, al fine di tenere conto dei differenti volumi di vendita dei diversi operatori di telecomunicazioni;

Tenuto conto che l'art. 89 della legge n. 289 del 2002 prevede il riconoscimento del contributo per i contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dopo il 1° dicembre 2002 e che, pertanto, secondo il criterio cronologico di riconoscimento dei contributi agli utenti, è opportuno prevedere che in fase di prima erogazione i lotti da assegnare siano riferiti ai contratti stipulati tra il 2 dicembre 2002 e il 31 gennaio 2003;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto 14 marzo 2003 occorre, altresì, stabilire il formato elettronico del documento contenente i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda ad Internet e dell'operatore che fornisce il servizio stesso;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei lotti

1. Le tipologie dei lotti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 14 marzo 2003 sono così stabilite:

1) lotto A - relativo a n. 40.000 contributi per uno stanziamento pari a € 3.000.000;

2) lotto B - relativo a n. 11.000 contributi per uno stanziamento pari a € 825.000;

3) lotto C - relativo a n. 7.500 contributi per uno stanziamento pari a € 552.500;

4) lotto D - relativo a n. 4.500 contributi per uno stanziamento pari a € 337.500 euro;

5) lotto E - relativo a n. 1.000 contributi per uno stanziamento pari a € 75.000;

6) lotto F - relativo a n. 500 contributi per uno stanziamento pari a € 37.500;

7) lotto G - relativo a n. 100 contributi per uno stanziamento pari a € 7.500;

8) lotto H - relativo a n. 20 contributi per uno stanziamento pari a € 1.500.

2. In fase di prima assegnazione i lotti di cui al comma 1 sono riferiti ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dal 2 dicembre 2002 al 31 gennaio 2003 compresi. Per le successive assegnazioni le tipologie di cui al comma 1 sono modificate o confermate con provvedimento ministeriale in relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi, ferma restando la facoltà degli operatori di telecomunicazioni di richiederne la modifica con istanza debitamente documentata.

Art. 2.

Formato del documento elettronico

1. Il documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga banda ad Internet di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 14 marzo 2003, citato nelle premesse, deve essere fornito al Ministero delle comunicazioni dai soggetti assegnatari dei lotti di autorizzazioni preventive secondo il formato elettronico stabilito nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'assegnazione del lotto di autorizzazioni preventive a ciascun operatore avviene mediante posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo comunicato dall'operatore medesimo ai sensi del successivo comma 3. Il messaggio di posta elettronica è accompagnato da un foglio elettronico relativo al lotto assegnato predisposto dal Ministero delle comunicazioni contenente l'identificativo dell'operatore, il numero progressivo del lotto, le funzioni di controllo ed il contenuto dei campi relativi all'identificazione dell'operatore e del lotto. Il foglio elettronico va compilato a cura dell'operatore assegnatario del lotto con i dati degli utenti destinatari del contributo e va mantenuto nell'area FTP del sistema informativo dell'operatore medesimo. I dati che, in sede di controllo da parte del Ministero delle comunicazioni, risultino affetti da errori, anche formali, non danno luogo al riconoscimento del contributo per il relativo contratto di abbonamento. È fatta salva la possibilità per gli operatori di reinserire opportunamente corretti tali dati in un successivo lotto ove disponibile.

3. Gli operatori di telecomunicazioni, all'atto della richiesta di assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 14 marzo 2003, sono tenuti a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica al fine di consentire l'invio da parte del Ministero delle comunicazioni di tutte le comunicazioni relative alla gestione dei contributi oggetto di assegnazione, gli indicativi informatici (indirizzo IP statico e password) del proprio sistema informativo nonché le coordinate bancarie (ABI e CAB) e gli elementi identificativi necessari per il rimborso dei contributi corrisposti.

4. La richiesta di assegnazione del lotto di autorizzazioni preventive, comprensiva delle informazioni di cui al precedente comma, deve essere inoltrata a mezzo di raccomandata, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al seguente indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione VII - Piano 7 - Stanza n. 774, viale America n. 201 - Roma.

Art. 3.

Indirizzo di posta elettronica

1. Le comunicazioni che gli operatori di telecomunicazioni sono tenuti ad inviare mediante posta elettronica secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto 14 marzo 2003, devono essere indirizzate a:

contributilargabanda@comunicazioni.it

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2003

Il direttore generale: ARIA

ALLEGATO 1

Formato del documento elettronico per il riscontro di un lotto dei contributi

Il file ha il formato di un foglio elettronico in cui le righe costituiscono ciascuna un record rappresentante un contratto stipulato ed il relativo contributo; le colonne costituiscono i campi identificativi dei contratti.

Il file, riferito a ciascun lotto ed inviato a ciascun operatore insieme all'autorizzazione al lotto medesimo, è predisposto con le funzioni di controllo ed il contenuto dei campi relativi all'identificazione dell'operatore e del lotto.

I file inviati dal Ministero delle comunicazioni devono essere popolati a cura degli operatori con i dati degli utenti e mantenuti, a cura degli operatori stessi, in proprie aree FTP sicure (SFTP), accessibili dall'esterno in sola lettura e tramite password.

I controlli formali sul contenuto dei campi del file, effettuati da funzioni del foglio elettronico, sono i seguenti:

- ID_contratto : non può essere vuoto (eventualmente può coincidere con il CLI di riferimento);
- Data_contratto : nella prima fase di assegnazione dei lotti deve essere compresa tra il 2/12/2002 e il 31/01/2003;
- Tipo_U (TIPOLOGIA_UTENTE): inserire P per "persona fisica"; A per "azienda"; I per "ditta individuale";
- Codice Fiscale : verifica della congruità in caso di utente persona fisica o ditta individuale; Partita IVA verifica della congruità in caso di utente "azienda" ;
- CLI: non può essere vuoto e può contenere al massimo undici cifre di cui la prima deve essere 0;
- CAP: non può essere vuoto ed ha una lunghezza fissa pari a 5 numeri;
- Tipo_C (TIPOLOGIA _CONTRIBUTO): inserire BL per contributi per apparati a larga banda via Internet o DVB-T per contributi per apparati in tecnica digitale terrestre;
- Tipo_P (TIPOLOGIA_POSSESSO): inserire A per acquisto; N per noleggio; C per comodato;

Tali controlli vengono raccolti nel campo FLAG. Se questo restituisce "Errore!" nelle colonne adiacenti comparirà almeno un motivo visualizzato con "0".

Nella tabella seguente viene fornita la descrizione dettagliata dei campi previsti, seguendo la simbologia delle colonne in un file di foglio elettronico. Il formato campo delle colonne deve rigorosamente rispettare la descrizione stessa.

Colonna di Excel	Identificativo del campo	Formato	Descrizione
A	CO	Testo	Il **codice operatore** (OP_ID) che il Ministero delle comunicazioni ha definito per identificare le aziende di telecomunicazioni operanti in Italia. Nel caso degli ISP viene fornito un codice di riferimento. I codici sono uguali per tutti i record e sono forniti insieme ad ogni file.
B	ID_L	Testo	Numero da 001 a 999, che identifica univocamente il lotto ed è uguale per tutti i record. Viene fornito insieme ad ogni file.
C	C_L	Numero	Numero dei contributi assegnati in autorizzazione preventiva, uguale per tutti i record. Viene fornito insieme ad ogni file.
D	N_L	Numero	Numero dei record effettivamente presenti nel file, uguale per tutti i record del lotto. Viene fornito dall'operatore.
E	ID_contratto	Testo	Campo che consente, da solo o in unione con il campo CO, di identificare univocamente il contratto. Può coincidere anche con il CLI di riferimento associato all'accesso LB.
F	Data_contratto	Data	Nel formato gg/mm/aaaa
G	Tipo_U	Testo	Un carattere alfanumerico, P, A, I, che distingua rispettivamente "persona fisica", "azienda", o "ditta individuale". Se = P, vanno riempiti i campi da H) a K) in alternativa ai campi L) e M). Se = A, vanno riempiti i campi L) e M) in alternativa ai campi da H) a K). Se = I possono essere riempiti i campi ritenuti opportuni

H	NOME	Testo	Campo testo, non può contenere numeri
I	COGNOME	Testo	Campo testo, non può contenere numeri
J	COD_FISCALE	Testo	Campo che segue le specifiche del codice fiscale
K	Irr_CF	Numero	Campo con valore binario, 1 se il codice fiscale è riscontrabile, 0 se è anomalo (omocodia)
L	RAGIONE_SOCIALE	Testo	Campo testo, può contenere qualsiasi carattere
M	P_IVA	Testo	Campo che segue le specifiche del codice partita IVA
N	CLI	Testo	Indicativo del CLI di riferimento associato all'accesso LB così composto: prima cifra 0 (numerazione per servizi geografici); identificativo di distretto telefonico (massimo tre numeri) ; numero telefonico . Non è consentito alcun carattere di separazione o spazio tra i numeri. Campo testo, può contenere al massimo undici cifre.
O	CAP	Testo	Si riferisce al luogo di installazione dell'apparato d'utente e deve essere identico a quello citato nel campo indirizzo. Campo testo di lunghezza fissa uguale a 5; può contenere solo numeri interi.
P	Indirizzo	Testo	Indirizzo postale completo del luogo di installazione dell'apparato d'utente che fa fede per le verifiche da parte del Ministero delle comunicazioni. Campo testo.
Q	Tipo_C	Testo	Valori ammessi BL e DVB-T: BL = banda larga e DVB-T = tv digitale terrestre.
R	Tipo_P	Testo	Un carattere alfanumerico, A, N, C, che distingua rispettivamente "acquisto", "noleggio" o "comodato" .
S	Campo vuoto 1	Generale	Attualmente non utilizzato
T	Campo vuoto 2	Generale	Attualmente non utilizzato
U	Campo vuoto 3	Generale	Attualmente non utilizzato
V	Campo vuoto 4	Generale	Attualmente non utilizzato
W	Campo vuoto 5	Generale	Attualmente non utilizzato
X	Campo vuoto 6	Generale	Attualmente non utilizzato
Y	Campo vuoto 7	Generale	Attualmente non utilizzato
Z	N_riga	Testo	Riporta il numero di riga del foglio elettronico.Viene fornito insieme ad ogni file.
AA	FLAG	Generale	Indica la correttezza dei campi: campo con valore binario, "OK" o "Errore!", calcolato dalle funzioni e macro associate al file Excel. Se ="Errore!" almeno un campo non è formalmente corretto. Realizzato come prodotto logico dei campi di controllo descritti appresso.
AB	Chk ID_Contratto	Generale	ID_contratto : non può essere vuoto
AC	Chk Data	Generale	Data_contratto : compresa tra il 2/12/2002 e il 31/01/2003
AD	Chk Tipo_U	Generale	Tipo_U (TIPOLOGIA_UTENTE): P, A, I, "persona fisica", "azienda", o "ditta individuale"
AE	Chk CF&PIVA	Generale	Codice Fiscale e Partita IVA : verifica congruità.
AF	Chk CLI	Generale	CLI: non può essere vuoto e può contenere solo numeri
AG	Chk CAP	Generale	CAP: lunghezza pari a 5 numeri
AH	Chk Tipo_C	Generale	Tipo_C (TIPOLOGIA _CONTRIBUTO): BL o DVB-T
AI	Chk Tipo_P	Generale	Tipo_P (TIPOLOGIA_POSSESSO): A, N, C "acquisto", "noleggio" o "comodato".
AJ	Campo vuoto a	Generale	Attualmente non utilizzato. Disponibile per ulteriori controlli

03A05664

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIRETTIVA 3 febbraio 2003.

Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 106 con il quale è previsto che gli interventi del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio;

Considerato che il citato art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che con direttiva del Ministro delle attività produttive, emanata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

EMANA

le seguenti direttive:

Art. 1.

1. Con il presente decreto sono emanate le direttive di cui all'art. 106, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il finanziamento:

a) dei programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico;

b) delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica per favorire l'avvio delle imprese in questione.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono annualmente ripartite le risorse a disposizione tra gli interventi di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Al fine di promuovere la nascita ed il consolidamento di imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico possono essere concesse «anticipazioni» a «soggetti intermediari», costituiti da banche, intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di dette imprese effettuate sulla base delle positive previsioni di rendimento dell'investimento previsto.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse per il finanziamento di progetti di sviluppo delle imprese proponenti.

Art. 3.

1. Per poter beneficiare degli interventi previsti dall'art. 2 le imprese devono:

a) essere costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative;

b) essere costituite da non oltre tre anni alla data di richiesta degli interventi medesimi;

c) risultare economicamente e finanziariamente sane.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera *c)* deve essere accertato sulla base della capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari previsti dal programma per il quale è richiesto l'intervento, tenendo conto anche della consistenza patrimoniale e finanziaria prevista dal piano di sviluppo.

3. Ai fini dell'ammissibilità agli interventi, i progetti di sviluppo delle imprese devono risultare innovativi e ad elevato impatto tecnologico; tale valutazione è condotta con riferimento alle tecnologie da adottare che tenuto conto di quelle in uso nel settore di riferimento, devono introdurre significativi miglioramenti ai processi produttivi o ai prodotti da ottenere; l'innovatività e l'impatto tecnologico saranno valutati, in particolare, anche tenendo conto di specifiche collaborazioni con Università e centri di ricerca, dell'elevata specializzazione e qualificazione del personale addetto, delle attività formalizzate di ricerca e sviluppo, nonché dei brevetti di invenzione depositati o detenuti.

Art. 4.

1. Le partecipazioni al capitale di rischio di cui all'art. 2 sono acquisite, sulla base di un programma pluriennale di sviluppo presentato dalle imprese ad uno dei soggetti intermediari di cui all'articolo medesimo che ne effettua la valutazione istruttoria tenuto conto delle positive previsioni di rendimento dell'intervento, mediante la sottoscrizione di azioni o quote sociali di minoranza, di nuova emissione, non inferiore

al 20% del capitale sociale. Con riferimento alla valutazione del progetto in relazione all'innovatività ed all'elevato impatto tecnologico, i soggetti intermediari devono acquisire apposita relazione che attesti l'innovatività e l'elevato impatto tecnologico del progetto con riferimento al prodotto o al processo produttivo. Tale relazione deve essere rilasciata da uno dei soggetti attuatori dei progetti di cui all'art. 7, non collegato direttamente o indirettamente al proponente e purché nelle relative attività siano previste anche quelle di valutazione tecnologica dei progetti, ovvero da un esperto in possesso di elevata professionalità nel settore, non collegato direttamente o indirettamente al soggetto proponente il progetto, ovvero da società specializzate in valutazione tecnologica.

2. La partecipazione deve essere limitata nel tempo e smobilizzata non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di sette anni dalla data di acquisizione. L'importo derivante da dette smobilizzazioni deve essere restituito secondo le modalità definite in sede di accreditamento di cui al comma 3.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto i soggetti intermediari devono risultare accreditati dal Ministero delle attività produttive. I criteri per l'accreditamento riferiti, in particolare, alle esperienze e alla professionalità della struttura operativa dei soggetti da accreditare, sono fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta del Comitato di cui all'art. 5, comma 3. In sede di accreditamento è definita la remunerazione, con riferimento all'effettivo rendimento dell'investimento e ai costi di gestione, ivi inclusi quelli della relazione di cui al comma 1 a totale carico del Ministero delle attività produttive, i cui oneri sono posti a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 12.

4. Le anticipazioni per le partecipazioni al capitale di rischio sono concesse in misura pari al 50% dell'ammontare complessivo delle partecipazioni stesse e non possono superare lire 4 miliardi per ogni singola iniziativa.

Art. 5.

1. Gli adempimenti amministrativi relativi alla concessione ed erogazione delle anticipazioni sono affidati ad una banca o società di servizi controllata da banche, denominata «soggetto gestore», che il Ministero delle attività produttive individua sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, mediante gara ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

2. Con convenzione di durata non superiore a 10 anni, stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il soggetto prescelto sono regolamentati i reciproci rapporti e le modalità di corresponsione del compenso spettante al soggetto gestore, i cui oneri sono posti a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 12.

3. Nella convenzione di cui al comma 2 è prevista la costituzione di un Comitato che assume le deliberazioni degli interventi da attuare. Il Comitato è composto da due rappresentanti del Ministero delle attività produttive, di cui uno con qualifica di dirigente con funzioni di presidente e uno con qualifica non inferiore a C/3 con funzioni di vice presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni. Il Comitato adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza ai criteri di semplificazione e di minima onerosità per i soggetti richiedenti. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale, che possono prevedere anche criteri per la scelta delle iniziative da ammettere nel caso di insufficienza dei fondi, sono soggette alla approvazione del Ministero delle attività produttive e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

1. Una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilità annuali per gli interventi di cui all'art. 1 lettera *a)* può essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese, da individuare con decreto del Ministro delle attività produttive.

2. Per la concessione delle anticipazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Art. 7.

1. Gli interventi di promozione ed assistenza tecnica per favorire l'avvio di imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico si riferiscono alla realizzazione di progetti relativi alle seguenti azioni:

a) predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria;

b) realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle opere murarie;

c) assistenza, anche finanziaria, alla fase organizzativa e di avvio dell'impresa;

d) attività di valutazione tecnologica dei progetti;

e) attività di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori.

Art. 8.

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 7, il Ministero delle attività produttive indice uno o più bandi annuali per la selezione dei progetti di cui al medesimo art. 7.

2. I progetti possono riguardare una o più delle azioni di cui all'art. 7. I progetti devono indicare per ciascuna delle azioni previste i seguenti elementi:

a) descrizione dell'azione;

b) destinatari dell'azione, con indicazione dell'ambito territoriale di applicazione;

c) motivazioni alla base dell'azione, evidenziando la non sovrapposizione con altri interventi in corso;

nel caso di esistenza di interventi analoghi devono essere debitamente illustrate le motivazioni che rendono valida l'azione proposta;

d) modalità di attuazione e di realizzazione delle azioni che, normalmente, devono essere effettuate dal soggetto proponente; nel caso di organismo promosso e partecipato da Università e/o enti di ricerca, l'attuazione del progetto deve essere effettuata prevalentemente con la struttura della/e Università e/o ente/i di ricerca partecipanti;

e) tempi di attuazione; la durata dell'azione non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni;

f) criteri per la selezione dei destinatari dell'azione;

g) costo di ciascuna azione e costo complessivo del progetto, ripartiti per anno e con l'indicazione delle risorse proprie dei destinatari, di quelle pubbliche e di quelle eventuali del soggetto proponente il progetto. Il costo di eventuali azioni che prevedano la concessione di aiuti diretti alle imprese non può superare il 30% del costo totale del progetto;

h) eventuali collegamenti tra le varie azioni previste nell'ambito del progetto;

i) ricadute economiche, dirette e indirette;

l) impatto sui destinatari.

3. Nell'ambito di ciascun progetto, il costo delle attività di progettazione, gestione e monitoraggio del progetto medesimo non può superare il 5% del costo totale.

4. I destinatari dell'azione devono contribuire con risorse proprie alla realizzazione dei singoli interventi, in particolare qualora trattasi di imprese, salvo casi eccezionali debitamente illustrati e motivati. A tale riguardo, qualora le azioni di cui all'art. 7 prevedano la concessione di aiuti alle imprese le stesse devono essere rivolte esclusivamente alle piccole imprese e devono rispettare integralmente le disposizioni del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella GUCE n. L10 del 13 gennaio 2001) relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ovvero quelle di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella GUCE n. L10 del 13 gennaio 2001) relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), nonché quelle di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (pubblicato sulla GUCE n. L10 del 13 gennaio 2001) relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.

5. I bandi di cui al comma 1 possono fissare eventuali soglie minime e massime alla dimensione finanziaria dei progetti.

Art. 9.

1. I progetti di cui all'art. 7 possono essere presentati da Università, enti pubblici di ricerca e organismi da essi promossi e comunque partecipati dai medesimi soggetti in misura complessiva non inferiore al 25%; la partecipazione di soggetti diversi dalle Università ed enti pubblici di ricerca deve risultare funzionale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Inoltre i progetti possono essere presentati da società costituite sulla base dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, numero 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nelle quali detengano partecipazioni docenti o ricercatori di Università ed enti pubblici di ricerca.

2. Qualora al momento della presentazione del progetto il soggetto di cui al comma 1 non sia ancora costituito, il progetto medesimo è presentato da un soggetto promotore delegato formalmente da tutti i soggetti che faranno parte della compagine sociale del costituendo soggetto attuatore; tale soggetto è, comunque, costituito prima della stipula della convenzione di cui all'art. 11. In sede di presentazione del progetto devono essere dettagliatamente fornite le informazioni relative, sia al costituendo soggetto attuatore, sia ai componenti della sua compagine sociale, necessarie per consentire la verifica del possesso delle caratteristiche di cui al comma 1 nonché della capacità di realizzazione del progetto proposto.

3. Ai fini dell'attuazione del progetto potrà essere chiesto al soggetto interessato di fornire adeguate garanzie in fase di accreditamento delle risorse, anche attraverso il ricorso ad apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo corrispondente. Inoltre, il soggetto interessato deve dimostrare preventivamente il possesso di risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione ed al controllo del progetto ovvero indicare come farà fronte a detta attività.

4. Il soggetto interessato non può delegare a terzi o subappaltare la gestione e la responsabilità del progetto, ferma restando la possibilità di avvalersi di strutture esterne per la realizzazione di alcune fasi del progetto medesimo, né può trarre dalla realizzazione dell'azione benefici economici diretti o indiretti o acquisire posizioni di vantaggio in grado di alterare la concorrenza nei confronti di altri organismi simili.

Art. 10.

1. Ai fini della valutazione dei progetti e dei relativi soggetti attuatori viene costituita, con decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, un'apposita commissione della quale fanno parte anche due esperti designati dal Ministro delle attività produttive.

2. La scelta dei progetti viene effettuata mediante una specifica graduatoria formata dalla commissione di cui al comma 1 sulla base di un punteggio attribuito a ciascun progetto. Tale punteggio complessivo rappresenta la sommatoria dei punteggi attribuiti a criteri oggettivi preventivamente individuati con i bandi di cui all'art. 8, comma 1.

3. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 12.

Art. 11.

1. I rapporti tra il Ministero delle attività produttive ed i soggetti attuatori selezionati sono regolati da apposita convenzione; tale convenzione rappresenta l'atto giuridicamente vincolante nei rapporti tra il Ministero e il soggetto attuatore e definisce, tra l'altro, tutti gli aspetti relativi alla gestione del progetto da parte del soggetto attuatore, compresa la facoltà del Ministero di disporre la revoca parziale o totale delle risorse destinate all'intervento in caso di inadempimento o ritardo nell'attuazione dello stesso da parte dell'intermediario, oltre che le modalità e la sequenza temporale di erogazione delle risorse stanziate.

2. Le modalità di trasferimento delle risorse dal Ministero delle attività produttive al soggetto attuatore assumono la forma di acconto, di pagamenti intermedi e di pagamento a saldo.

All'atto della stipula della convenzione il Ministero delle attività produttive versa un acconto al soggetto attuatore pari al 15% dello stanziamento.

I pagamenti intermedi, che saranno fissati nel numero e nei tempi sulla base dell'attuazione del progetto, sono effettuati dal Ministero delle attività produttive sulla base di apposite domande di pagamento predisposte dal soggetto attuatore con riferimento a spese effettivamente sostenute e documentate. Il Ministero provvede all'effettuazione dei pagamenti intermedi entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento redatta conformemente e in maniera completa a quanto stabilito nella predetta convenzione. La somma dei pagamenti in acconto e dei pagamenti intermedi non può superare il 95% del totale delle risorse stanziate.

Il pagamento a saldo viene eseguito a seguito di presentazione da parte del soggetto attuatore e approvazione dal parte del Ministero delle attività produttive di apposita relazione finale di esecuzione.

Art. 12.

1. Gli oneri per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto gravano su una apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 sulla quale affluiscono le disponibilità determinate ai sensi all'art. 106, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Alla stessa sezione affluiscono gli importi derivanti dallo smobilizzo delle partecipazioni.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 173

03A05631

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2003.

Iscrizione delle denominazione «Pomodoro Pachino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione del 4 aprile 2003, la denominazione «Pomodoro di Pachino» riferita ai prodotti ortofrutticoli, è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 617/2003 del 4 aprile 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pomodoro di Pachino» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 14 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

REGOLAMENTO CEE N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE - ART. 5

D.O.P. ( ) I.G.P. (×)

N. Nazionale del fascicolo 8/2000

1. SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO.

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.

Indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Recapito telefonico: 06/4819968 - Fax 06/42013126.

e-mail: qualita@politiche.agricole.it

2. ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE.

2.1. Nome: Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino.

2.2. Indirizzo: via Torino n. 24 - 96018 Pachino (Siracusa).

2.3. Composizione: Produttori/trasformatori (×) altro ( ).

3. TIPO DI PRODOTTO: POMODORO.

Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.

4. DESCRIZIONE DEL DISCIPLINARE: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2).

4.1. *Nome:* Pomodoro di Pachino.

4.2. *Descrizione:* Frutti allo stato fresco, riferibili alla specie botanica «Lycopersicum esclulentum Mill..», delle seguenti tipologie:

tondo liscio;

costoluto;

cherry (o ciliegino).

Le principali caratteristiche del «Pomodoro di Pachino» sono le seguenti:

polpa soda;

cavità placentare piccola;

elevato contenuto zuccherino, determinato da una quantità di solidi solubili maggiore di 4,5 brix.

4.3. *Zona geografica*.

La zona di produzione del «Pomodoro di Pachino» comprende l'intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei territori comunali di Noto (provincia di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa), ricadenti nella parte sud orientale della Sicilia.

La delimitazione della zona risulta nell'allegata cartografia.

4.4. *Prova dell'origine*.

Il «Pomodoro di Pachino» è prodotto in un particolare areale caratterizzato da temperature elevate e da una quantità totale di radiazione globale, mediata sull'intero anno solare, la più elevata del Continente europeo (elaborazione dati provenienti dai satelliti Land sat e Meteosat). La vicinanza del mare determina una mitigazione del clima ed una scarsa frequenza delle gelate invernali-primaverili.

Tale insieme di fattori ha determinato lo sviluppo delle colture sotto serra che abbinato alla qualità dell'acqua di irrigazione, caratterizzata da una salinità compresa tra 1.500 e 10.000 ms. determina per i produttori di quella particolare area geografica delle scelte colturali obbligate e, nel contempo, le peculiari qualità organolettiche del «Pomodoro di Pachino».

La rintracciabilità del prodotto è garantita dal fatto che i produttori del «Pomodoro Pachino» devono iscrivere i terreni in un apposito elenco e sono tenuti a presentare all'Organismo di controllo annualmente una denuncia di produzione.

Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in un altro apposito elenco e presentare una denuncia annuale di prodotto lavorato.

4.5. *Metodo di ottenimento*.

La coltivazione del «Pomodoro di Pachino» deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o in tunnel) ricoperti con fili di polietilene o altro materiale di copertura. Durante il periodo estivo le strutture possono essere ricoperte con rete anti insetto.

Il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipologia cherry per la quale può essere effettuata tutto l'anno, rispettando una densità di impianto di n. 2-6 piante per mq.

La forma di allevamento è in verticale, ad una o più branche.

L'irrigazione è effettuata con acque di falde prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato la cui salinità varia da 1.500 a 10.000 ms.

La raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni.

La produzione massima consentita di «Pomodoro di Pachino» non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:

pomodoro tondo liscio: ton. 100/ha;

pomodoro costoluto: ton. 75/ha;

pomodoro ciliegino o cherry: ton. 50/ha.

Non sono ammesse le coltivazioni fuori suolo.

4.6. *Legame*.

Il pomodoro è il prodotto tipico della orticoltura Pachinese. Le prime coltivazioni risalgono al 1925 localizzate lungo la fascia costiera in quelle aziende che disponevano di acqua di irrigazione da pozzi freatici.

Da queste prime esperienze si constatò che l'ortaggio coltivato in tal areale entrava in produzione con un anticipo di circa 15-20 giorni rispetto ad altre zone di produzione.

Tuttavia, l'interesse verso tale coltivazione era limitato dalla diffusa coltivazione della vite. Intorno agli anni '50, le coltivazioni di pomodoro si estesero su più ampie superfici localizzate sempre lungo la fascia costiera, utilizzando delle tecniche di forzatura e di difesa della coltura allo stato primordiale. Infatti, l'ambiente della fascia costiera, malgrado i particolari termometrici favorevoli, è soggetto ad eccezionali cadute istantanee di temperature e sbalzi termici tra il giorno e la notte che hanno talvolta causato la distruzione di intere coltivazioni orticole.

Gli apprestamenti di protezione più diffusi erano la copertura individuale delle singole piante con cladodi di ficodindia o tegole o coperture plurime con stuoie fatte con ristoppie intessute con filo di ferro ed animate da canne.

Agli inizi degli anni '60 si assiste alla nascita delle prime serre realizzate con capanne di canna comune e ricoperte con film di polietilene. Negli anni successivi le serre furono realizzate con strutture sempre più consistenti ed al posto delle canne vennero utilizzati pali di castagno ed una intelaiatura in legno di abete. La coltura protetta è, pertanto, da considerare la risultante di un processo di evoluzione iniziato in maniera primordiale e quasi naturale per anticipare la coltivazione e la raccolta del pomodoro.

La profonda crisi della viticoltura degli anni '70 portò ad una rapida riconversione di molte aree alla serricoltura ed alla nascita delle prime forme associative che iniziarono la commercializzazione del prodotto con l'indicazione della zona di origine «Pachino».

Le tecniche colturali sono migliorate grazie all'uso di moderni sistemi di irrigazione localizzata e cominciarono ad affermare le serre metalliche zincate.

Il «Pomodoro di Pachino» ha così acquisito nel tempo sui mercati nazionali ed esteri una diffusa reputazione legata alle spiccate caratteristiche qualitative dei frutti.

Le particolari condizioni pedo-climatiche della zona di produzione conferiscono al prodotto tali caratteristiche qualitative che unite alle tecniche di produzione adottate dai produttori rendono tale coltura caratteristica di quella area geografica.

Le qualità del Pomodoro di Pachino sono legate ai caratteri intrinseci che lo contraddistinguono: il sapore, la consistenza della polpa, la lucentezza del frutto, la consistenza e la lunga durata post-raccolta; requisiti ravvisati dal consumatore che cerca sul mercato il Pomodoro di Pachino acclarando una notorietà ed una reputazione sia in Italia che all'Estero.

4.7. *Struttura di controllo.*

Nome: So Cert - Società di certificazione S.r.l.

Indirizzo: via Castello Ursino n. 55 - 95100 Catania.

4.8. *Etichettatura.*

All'atto dell'immissione al consumo il «Pomodoro di Pachino» deve essere confezionato in cassette di cartone o legno che non superino il peso di 10 kg. I frutti devono essere disposti in un solo strato e sulle cassette deve essere apposto una copertura tale da impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura. Il contenuto di ciascuna confezione deve essere omogeneo e contenere pomodori della stessa varietà, tipologia, categoria e calibro ed i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda maturità e colorazione.

Le cassette devono essere identificate con la dicitura I.G.P. «Pomodoro di Pachino» e devono riportare il simbolo comunitario ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1726/98 della Commissione del 22 luglio 1998, le caratteristiche commerciali: categoria, peso del collo, ed il logo identificativo della I.G.P. «Pomodoro di Pachino» (vedasi logo) raffiguranti il disegno dell'isola di Sicilia con un cerchio nell'estrema punta dove è ubicata la zona di produzione del «Pomodoro di Pachino». Ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC.

La figura geometrica è tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura Pomodoro di Pachino inserita in una striscia rettangolare di colore nero.

La sagoma circolare interna contiene il disegno dell'isola di Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno nero sull'estrema punta in basso.

Il logo reca nella zona più bassa la scritta I.G.P. di colore paglierino Pantone 607 CVC.

4.9. *Condizioni Nazionali.*

(parte riservata alla Commissione)

N. CE

Data di ricevimento del fascicolo integrale

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «POMODORO DI PACHINO»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» è riservata ai frutti di pomodoro che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Tipologie di frutto

L'Indicazione geografica protetta I.G.P. «Pomodoro di Pachino» designa pomodori allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, riferibili alla specie botanica Lycopersicum esculentum Mill.

L'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» è rappresentato dalle seguenti tipologie di frutto:

tondo liscio;

costoluto;

cherry (o ciliegino).

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino», di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio comunale di Pachino e Porto palo di Capo Passero e parte dei territori comunali di Noto (prov. di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25000 ricadenti sui fogli:

Torre Vendicari 277 III N.E., Pachino 277 III S.E., Pantano Longarini 277 III S.O., Pozzallo 276 II S.E.

Tale zona è così delimitata:

dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N.E., l'area interessata alla coltivazione del pomodoro di Pachino inizia dalla foce del canale Saia Scirbia e prosegue lungo tale canale fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Noto. Prosegue tale strada in direzione Pachino fino alla strada provinciale Barracchino, carta I.G.M. Pachino 277 III S.E.

Carta I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O. Si prosegue lungo la strada Barracchino fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Rosolini. Si prosegue lungo tale strada, in direzione Rosolini, fino all'incrocio con la strada provinciale Agliastro-Buonivini. Da qui, si prosegue fino ad imboccare la strada vicinale Coste Fredde che si percorre fino ad intersecare la strada provinciale n. 22 Pachino-Ispica.

La strada provinciale 22 si percorre fino al canale di bonifica Lavinaro Passo Corrado. L'area interessata costeggia tale canale fino alla intersezione con la strada Fondo Panze Saline che si percorre fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 44 Pachino-Marza.

La strada provinciale 44 si percorre fino all'incrocio con la strada provinciale della Marza n. 67 e prosegue lungo la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza). Carta I.G.M. Pozzallo 276 II S.E., la strada provmciale n. 50 (Bufali-Marza) si percorre fino al Km VII/6, all'incrocio con la strada Iannuzzo che costeggia l'omonimo canale di Bonifica. Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in prossimità della foce Vecchio al km 4 della strada provinciale 67.

Art. 4.

Modalità di coltivazione

La coltivazione della Indicazione geografica protetta I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale di copertura); quando la coltivazione viene effettuata nel periodo estivo la coltura può essere protetta da idonee strutture ricoperte con rete anti insetto. La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualità, seguendo le seguenti fasi:

il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipologia cherry che si può effettuare tutto l'anno;

la densità d'impianto è di n. 2-6 piante per mq;

le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed autorizzati dall'Osservatorio per le malattie delle piante. È consentito l'uso di piantine innestate;

la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o più branche;

durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari;

è ammessa l'operazione colturale di cimatura;

l'irrigazione è effettuata con acque di falda prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. La qualità dell'acqua è caratterizzata da una salinità che varia da 1.500 a 10.000 ms;

l'impollinazione può essere agevolata per via fisica, chimica o entomofila; è vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale che abbia azione diversa da quella allegante;

la raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni a seconda le condizioni climatiche.

Il «Pomodoro di Pachino» I.G.P. può essere condizionato direttamente in azienda o presso idonee strutture di condizionamento lo stesso giorno della raccolta.

Le operazioni di confezionamento ed imballaggio devono essere effettuate presso strutture ubicate nei territori dei comuni, anche parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati all'art. 3 del presente disciplinare.

La produzione massima consentita di I.G.P. «Pomodoro di Pachino» non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:

pomodoro tondo liscio: ton 100/Ha;

pomodoro costoluto: ton 75/Ha;

pomodoro ciliegino o cherry: ton 50/Ha.

Non sono ammesse, per le produzioni IGP «Pomodoro di Pachino», coltivazioni fuori suolo.

Art. 5.

Adempimenti

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno curati da appositi organismi che rispondano ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia.

I produttori dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono iscriversi in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo con l'indicazione della superficie complessiva aziendale e di quella adibita alla produzione della denominazione.

L'Organismo di controllo è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco di cui sopra.

Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di produzione entro il mese di settembre.

Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le medesime modalità e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo i pomodori I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.

In tutte le tipologie riportate all'art. 2, i frutti devono appartenere alle categoria merceologiche di extra e prima e devono essere:

interi;

di aspetto fresco;

sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazione tali da renderli inadatti al consumo);

puliti, privi di sostanze estranee visibili;

privi di odori e/o sapori estranei.

Art. 7.

Designazione e presentazione

L'immissione al consumo dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve avvenire secondo le modalità di seguito descritte.

Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati nel presente disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. «Pomodoro di Pachino», deve essere confezionato in cassette.

Il peso massimo di ogni cassetta non può superare i 10 kg di peso netto. Devono essere utilizzate solo cassette nuove.

Sulle cassette deve essere apposta una copertura tale da impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura.

Tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di seguito descritto.

Il contenuto di ciascuna cassetta deve essere omogeneo e contenere pomodori della stessa varietà, tipologia di frutto, categoria e calibro; in particolare i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda la maturità e la colorazione.

Le cassette devono essere identificate con la seguente dicitura: I.G.P., anche per esteso, «Pomodoro di Pachino» e, nel caso che il contenuto non sia visibile dall'esterno e per la tipologia cherry o ciliegino, con l'indicazione delle tipologie di frutto.

Sulle cassette deve essere altresì riportato:

il contrassegno, che costituisce parte integrante del presente disciplinare;

il nome dell'imballatore e/o speditore;

le caratteristiche commerciali: tipologia, categoria, peso del collo;

la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta;

il simbolo comunitario ai sensi del Regolamento (CE) n. 1726/98 della Commissione del 22 luglio 1998.

I caratteri con cui è indicata la dicitura I.G.P. «Pomodoro di Pachino» o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti così da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista nel presente disciplinare di produzione e/o eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto.

MARCHIO DELL'IGP «POMODORO DI PACHINO»

Il marchio ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC.

La figura geometrica è tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura «POMODORO DI PACHINO» inserita in una striscia rettangolare di colore nero.

La sagoma circolare interna contiene il disegno dell'isola di Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno nero sull'estrema punta in basso.

Il marchio reca nella zona più bassa la scritta «IGP» di colore paglierino Pantone 607 CVC.

03A05635

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Barletta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Barletta.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Barletta nella giornata del 4 aprile 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza di un incendio divampato all'interno dell'Ufficio di locale di Barletta nella notte tra il 3 ed il 4 aprile 2003.

Tale evento non ha permesso all'ufficio di assicurare i servizi istituzionali nella giornata del 4 aprile 2003.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 17847 del 7 aprile 2003.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento con nota n. 314/03 del 9 aprile 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 aprile 2003

Il dirigente regionale: DI GIUGNO

03A05666

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 aprile 2003.

Consultazione pubblica concernente l'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2003. (Deliberazione 7/03/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione infrastrutture e reti del 15 aprile 2003;

Vista la legge del 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni»;

Vista la delibera n. 278/99 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera 3/03/CR, recante «Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal procedimento istruttorio «Valutazione dell'offerta di riferimento 2003 di Telecom Italia», l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti interessati di esprimere la propria opinione;

Considerato che Telecom Italia S.p.a. ha reso pubblica la propria offerta di riferimento per l'anno 2003 in data 11 aprile 2003;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Ravvisata l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del

documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

Udita la relazione del commissario Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione concernente l'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2003.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 15 aprile 2003

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 7/03/CIR

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2003

Documento per la consultazione

Nell'ambito del procedimento istruttorio «Valutazione dell'offerta di riferimento 2003 di Telecom Italia», finalizzato alla valutazione dell'offerta di riferimento pubblicata dalla società Telecom Italia S.p.a. applicabile nell'anno 2003, l'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni, elementi di informazione e documentazione relativi alle condizioni tecnico-economiche ed alle procedure di fornitura ed assistenza, con i rispettivi livelli di servizio, sulle condizioni di offerta per l'anno 2003, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti servizi:

1. i servizi di interconnessione nazionali ed internazionali;
2. i servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
3. i servizi di co-locazione;
4. il servizio di fatturazione e «rischio insolvenza» per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche e ai servizi internet su decade 7 di altro operatore;
5. i servizi di backhaul.

Le condizioni di offerta relative ai servizi sopra indicati sono state proposte e rese pubbliche agli operatori di telecomunicazioni dalla società Telecom Italia S.p.a. in data 11 aprile 2003, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 3/03/CIR «Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili».

Ciò premesso l'Autorità, ai sensi della delibera n. 278/99 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»,

Invita

gli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni di cui all'offerta di riferimento 2003 a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sulle condizioni di offerta di riferimento per l'anno 2003», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento - Centro direzionale is. B5 - «Torre Francesco» - 80143 Napoli.

Le comunicazioni saranno anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura «Consultazione pubblica offerta di riferimento 2003».

In particolare le comunicazioni dovranno contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sull'offerta di riferimento 2003, rispettando preferibilmente l'ordine espositivo della medesima, con riferimento alle sole parti ritenute di interesse.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare integralmente i contributi inviati, i soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione inviata uno specifico «nulla osta alta pubblicazione» contenente l'indicazione delle eventuali parti da considerare riservate con la relativa motivazione.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it

03A05632

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 25 marzo 2003.

Modifica alla determinazione di ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine. (Determinazione n. 229/03).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la determinazione del dirigente dell'area servizio alle persone e alle comunità n. 430/97930 del 18 dicembre 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine;

Richiamata la deliberazione della giunta provinciale n. 47/18362 del 20 febbraio 2003 con la quale è stato disposto di apportare alcuni correttivi all'assetto strutturale e alla dotazione organica dell'ente suddividendo l'area servizio alle persone e alle comunità in due distinte direzioni, ricomprendendo il servizio lavoro e collocamento nella direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento;

Richiamato altresì il decreto del Presidente n. 8/Pres./2003 del 28 febbraio 2003 prot. n. 21909/03, con

il quale si è disposto di conferire alla dott.ssa Loredana Ceccotti l'incarico diretto e fiduciario della sopra citata direzione dell'area politiche sociali, lavoro e collocamento;

Ritenuto pertanto di prendere atto della variazione intervenuta nella denominazione dell'area, il cui dirigente fa parte di diritto del comitato in parola, modificandola da area servizio alle persone e alle comunità ad area politiche sociali, lavoro e collocamento;

Ricordato che tale variazione dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1. Di prendere atto della variazione intervenuta nella denominazione dell'area, il cui dirigente fa parte di diritto del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine, modificandola da area servizio alle persone e alle comunità ad area politiche sociali, lavoro e collocamento.

2. Di trasmettere alla sede provinciale dell'I.N.P.S. di Udine, che ne curerà la successiva esecuzione, la presente determinazione, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. La presente determinazione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Udine, 25 marzo 2003

Il dirigente: CECCOTTI

03A04851

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 3 aprile 2003.

Rilascio al personale dipendente dell'Agenzia delle dogane di una apposita tessera permanente di servizio per l'esercizio delle proprie funzioni.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, articoli 30 e 31, concernente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

Visto l'art. 57 del vigente codice di procedura penale;

Visto l'art. 324 del TULD approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973;

Vista la legge n. 349 del 10 ottobre 1989, con la quale è stata concessa la delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto ministeriale n. 4896 del 26 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1991 con cui è stato consentito il rilascio al personale dipendente del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di una apposita tessera permanente di servizio per l'esercizio delle proprie funzioni;

Visto l'art. 32 del decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visti gli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 11 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 57, con cui è stata istituita, fra l'altro, l'Agenzia delle dogane;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane approvato con deliberazione n. 3/2000 del 5 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 14 luglio 2001 e, in particolare, l'art. 2 in base al quale alla stessa Agenzia sono attribuite, con i medesimi poteri, le funzioni già di competenza del Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento di amministrazione approvato con deliberazione n. 1/2000 del 5 dicembre 2000 e successive modifiche, pubblicato sul citato supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2001 e, in particolare, l'art. 7 che prevede l'istituzione in sede locale di uffici operativi unificati;

Considerata la necessità di modificare le tessere permanenti di servizio, rilasciate al personale doganale, in base al citato decreto ministeriale n. 4896 del 26 agosto 1991, per adeguarle alla nuova struttura e ravvisata la necessità dell'unificazione delle tessere di servizio rilasciate al personale degli uffici tecnici di finanza con quelle rilasciate al personale delle dogane in base al ripetuto decreto ministeriale n. 4896;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Al personale dipendente dall'Agenzia delle dogane è rilasciata, a cura di ciascuna direzione regionale della stessa Agenzia, un'apposita tessera permanente di servizio per l'esercizio delle proprie funzioni, avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*.

Art. 2.

La tessera permanente di servizio, conforme al fac-simile allegato *A*, ha le dimensioni di millimetri 86×54 e reca spazi:

nella parte anteriore: per la fotografia informatizzata, il numero della tessera, costituito da un numero progressivo seguito dalla sigla del capoluogo di provincia ove ha sede la direzione regionale che rilascia la tessera, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la qualiflca — e/o l'area di appartenenza — l'ufficio di appartenenza, la data del rilascio e la firma del dirigente che la rilascia;

nel verso: una banda magnetico-tecnica di rilevazione informatica, la specificazione della validità e le indicazioni normative attributive della qualifica di ufficiale-agente di polizia giudiziaria e tributaria.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 aprile 2003

Il direttore: GUAIANA

ALLEGATO *A*

m/m 86

m/m 54

m/m 86

m/m 54

IL TITOLARE DELLA PRESENTE TESSERA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI D'UFFICIO, E' UFFICIALE/AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E TRIBUTARIA, AI SENSI DEGLI ARTT.57 DEL C.P.P., 30 E 31 DELLA L.4/1929, E CON RIFERIMENTO ALL'ART.324 DEL D.P.R. 43/1973, ALL'ART.32 DEL D.L. 331/1993, CONVERTITO DALLA L. 427/1993, E AGLI ARTT.18, 19 E 58 DEL D.L.vo 504/1995.

CHIUNQUE OSTACOLI L'ESERCIZIO DELLE SUE ATTRIBUZIONI E' PUNITO, SECONDO I CASI, CON LE PENE STABILITE DAL CODICE PENALE.

LA PRESENTE TESSERA HA VALIDITA' DI 5 ANNI DALLA DATA DEL RILASCIO

03A05021

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario».

Il decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 2003.

03A05665

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32188 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Edisud, con sede in Bari, unità di Bari, Brindisi e Lecce, per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 luglio 2003.

Con decreto n. 32190 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore del personale dipendente della S.r.l. Bergamo iniziative editoriali, con sede in Bergamo, unità di Bergamo, per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 maggio 2003.

Con decreto n. 32195 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pietro Mazzoni ambiente - gruppo Pietro Mazzoni, con sede in Milano, unità di Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Brescia, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola), L'Aquila, Lecco, Lodi, Macerata, Milano, Novara, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Reggio Calabria, Rovigo, Sondrio, Terni, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verbania, Verona e Vicenza, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 32196 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Società grandi appalti - gruppo Pietro Mazzoni, con sede in Milano, unità di Alessandria, Ancona, Genova, Imperia, La Spezia, Macerata, Milano, Perugia e Savona, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 32197 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Bucalossi ferroviaria, con sede in Firenze, unità di Ancona, Arezzo, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Gorizia, Grosseto, La Spezia, Lecco, Livorno, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Rimini, Siena, Sondrio, Trieste, Udine, Varese e Venezia, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 32198 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Impresa appalti vari, con sede in Piacenza, unità di Milano, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 novembre 2002.

Con decreto n. 32199 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.S.C. Società sviluppo commerciale, con sede in Milano, unità di Camerano (Ancona), per il periodo dal 9 novembre 2002 all'8maggio 2003.

Con decreto n. 32200 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla DPA Pettinatura italiana, con sede in Vigliano Biellese (Biella), unità di stabilimento Vigliano Biellese (Biella), per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 12 gennaio 2004.

Con decreto n. 32201 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Marinelli oftalmica, con sede in Pesche (Isernia), unità di produzione commerciale amministrazione Pesche (Isernia), per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 12 gennaio 2004.

Con decreto n. 32202 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Metzeler Automotive Profile System Italy, con sede in Ciriè (Torino), unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 2 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32203 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Marzotto, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Manerbio (Brescia), per il periodo dal 7 febbraio 2003 al 6 febbraio 2004.

Con decreto n. 32204 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La.Re. Laminatoi del Reghena, con sede in Torino, unità di Racconigi (Cuneo), per il periodo dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2003.

Con decreto n. 32205 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Telecontrolli, con sede in Napoli, unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 20 gennaio 2003 al 19 gennaio 2004.

Con decreto n. 32206 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cartotecnica industriale Nuova Cisa, con sede in Napoli, unità di Isola del Liri (Frosinone), per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 16 febbraio 2004.

Con decreto n. 32207 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Schneider Electric, con sede in Stezzano (Bergamo), unità di Stezzano (Bergamo), per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 gennaio 2004.

Con decreto n. 32208 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Officine metallurgiche G. Cornaglia, con sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco (Torino), per il periodo dal 12 febbraio 2002 all'11 febbraio 2003.

Con decreto n. 32209 del 31 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cirio Polenghi De Rica dal 31 dicembre 1997 Cirio, con sede in Napoli, unità di Caivano (Napoli), Copparo (Ferrara), Lecce, sede Napoli e rete vendita, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2098.

Con decreto n. 32225 del 10 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Cooperativa Toscana Lazio, con sede in Piombino (Livorno), unità di Ariccia (Roma) e Vignale Riotorto (Livorno), per il periodo dal 1° febbraio 2002 al 31 gennaio 2003.

Con decreto n. 32226 del 10 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sider Vasto, con sede in Vasto (Chieti), unità di zona industriale Porto Vasto (Chieti), per il periodo dal 6 novembre 2002 al 5 maggio 2003.

Con decreto n. 32227 del 10 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Eritecnica, con sede in Matera, unità di Macchia di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1º febbraio 2003 al 31 gennaio 2004.

Con decreto n. 32224 del 10 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Industrie Dial Face, con sede in Milano, unità di Bari, per il periodo dal 24 dicembre 2002 al 23 giugno 2003.

Con decreto n. 32222 del 10 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Italtel, con sede in Milano, unità di Milano - Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 2 novembre 2002 al 1º maggio 2003.

Con decreto n. 32244 dell'11 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Imec, con sede in Carvico (Bergamo), unità di Carvico (Bergamo), per il periodo da 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32245 dell'11 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Acetati, con sede in Verbania, unità di Verbania, per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 maggio 2003.

Con decreto n. 32246 dell'11 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Sipi, con sede in Milano, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 32247 dell'11 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Vernil, con sede in Agropoli (Salerno), unità di Cicereale (Salerno) e Laureana Cilento (Salerno), per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32248 dell'11 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 15 dicembre 2002 al 14 giugno 2003.

Con decreto n. 32249 dell'11 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ceramica Besio, con sede in Mondovì (Cuneo), unità di Mondovì (Cuneo), per il periodo dal 7 marzo 2003 al 6 settembre 2003.

Con decreto n. 32250 dell'11 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno, unità di Fratte (Salerno), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32251 dell'11 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Clersud, con sede in Carré (Vicenza), unità di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 2 dicembre 2002 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 32252 dell'11 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. I.A.M.M. Imbottigliamento acque minerali della Madonna, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 21 febbraio 2003 al 20 agosto 2003.

Con decreto n. 32253 dell'11 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. P.I.M. Pubblicità italiana multimedia, con sede in Milano, unità di Milano e Roma, per il periodo dall'8 dicembre 1999 al 7 giugno 2000.

03A05389-03A05638-03A05642

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32231 dell'11 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Imec, con sede in Carvico (Bergamo), unità di Carvico (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32232 dell'11 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Acetati, con sede in Verbania, unità di Verbania, per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 novembre 2003.

Con decreto n. 32233 dell'11 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.c. a r.l. Sipi, con sede in Milano, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 32234 dell'11 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Vernil, con sede in Agropoli (Salerno), unità di Cicereale (Salerno) e Laureana Cilento (Salerno), per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32237 dell'11 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno, unità di Fratte (Salerno), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32238 dell'11 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Clersud, con sede in Carré (Vicenza), unità di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 2 dicembre 2002 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 32235 dell'11 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 15 dicembre 2002 al 14 dicembre 2003.

Con decreto n. 32240 dell'11 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. P.I.M. Pubblicità italiana multimedia, con sede in Milano, unità di Milano e Roma, per il periodo dall'8 dicembre 1999 al 7 giugno 2000.

03A05644

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 32254 dell'11 aprile 2003, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Caltanissetta-Gela (Caltanissetta); imprese impegnate nella realizzazione della strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela - lavori di costruzione del lotto 6 - stralcio 2, tratto compreso tra le Contrade Carruba e Tenutella dell'estesa di km 3+983, per il periodo dal 29 aprile 2002 al 28 luglio 2004.

03A05641

Provvedimenti concernenti l'accertamento dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Con decreto n. 32236 dell'11 aprile 2003, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Ceramica Besio, con sede in Mondovì (Cuneo), unità di Mondovì (Cuneo), per il periodo dal 7 marzo 2003 al 6 settembre 2003.

Con decreto n. 32239 dell'11 aprile 2003, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. I.A.M.M. - Imbottigliamento acque minerali della Madonna, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 21 febbraio 2003 al 20 agosto 2003.

03A05646

Provvedimento concernente l'accertamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32242 dell'11 aprile 2003, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.p.a. Il Messaggero, con sede in Roma, unità di Roma via del Tritone - via C. Pesenti, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

03A05645

Provvedimento concernente l'accertamento dalla sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 32243 dell'11 aprile 2003, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 29 aprile 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Caltanissetta - Gela (Caltanissetta), imprese impegnate nella realizzazione della strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela, lavori di costruzione del lotto 6 - stralcio 2, tratto compreso tra le contrade Carruba e Tenutella dell'estesa di km 3+983.

03A05643

Provvedimenti concernenti la modifica del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32228 del 10 aprile 2003, è modificato il decreto direttoriale del 22 gennaio 2003, n. 31935, nella parte riguardante il numero dei lavoratori interessati al trattamento straordinario di integrazione salariale che passano da 62 unità a 60 unità, compreso un lavoratore assunto con C.F.L., in favore della S.r.l. Italmek, con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta).

Con decreto n. 32223 del 10 aprile 2003, è modificato il decreto direttoriale dell'11 novembre 2002, n. 31704, nella parte riguardante il numero dei lavoratori interessati al trattamento straordinario di integrazione salariale che passano da 19 unità a 20 unità in favore della S.r.l. In.Va.TEX, con sede in Decimomannu (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari).

03A05639

Provvedimento concernente l'annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32176 del 26 marzo 2003, è annullato il decreto direttoriale n. 31189 del 18 giugno 2002, con il quale era stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ip.OSAS, con sede in Vicari - Borgo Manganaro (Palermo), unità di Vicari - Borgo Manganaro (Palermo), limitatamente al periodo dal 9 dicembre 2002 al 3 marzo 2003.

03A05640

Provvedimento concernente l'annullamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32241 dell'11 aprile 2003, è annullato il decreto ministeriale n. 30756 del 21 febbraio 2002 relativo all'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale della S.r.l. Rimoldi Necchi, con sede in Busto Garolfo (Milano), unità di Olcella di Busto Garolfo (Milano), limitatamente al periodo dal 1º ottobre 2002 al 31 marzo 2003.

03A05647

Istruttoria per lo scioglimento della «Piccola società cooperativa Sky Promotion a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della «Piccola società cooperativa Sky Promotion a r.l.», con sede legale in Torino - via Germanasca n. 15 (costituita in data 24 marzo 1999 per rogito notaio dott. Mario Travostino, repertorio n. 161502, B.U.S.C. n. 6729, partita IVA n. 07731550013), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A04852

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzione polisalinica senza potassio concentrato sterile».

Estratto decreto n. 115 del 14 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune SOLUZIONE POLISALINICA SENZA POTASSIO CONCENTRATO STERILE, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, nelle forme e confezioni: «10 ml soluzione da diluire» 5 fiale da 10 ml, «10 ml soluzione da diluire» 10 fiale da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord, 3 - c.a.p. 53014 (Italia), codice fiscale n. 00050110527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 ml soluzione da diluire» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 034806012 (in base 10), 11667W (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione concentrata sterile ed apirogena, da diluire prima dell'uso;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di confezionamento.

Produttore e controllore finale: Industria farmaceutica galenica senese - via Cassia Nord, 351 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena).

Composizione: 10 ml di soluzione contengono: sodio cloruro g 1,17 - sodio acetato 3 H_2O g 0,68 - acido lattico g 0,45 - sodio idrossido g 0,20 - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 10. [mEq/10 ml: (Na^+) 30; (Cl^-) 20; (lattato) 5; (acetato) 5]; pH: fra 7,0 e 7,8;

confezione: «10 ml soluzione da diluire» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 034806024 (in base 10), 116688 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione concentrata sterile ed apirogena, da diluire prima dell'uso;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di confezionamento.

Produttore e controllore finale: Industria farmaceutica galenica senese - via Cassia Nord, 351 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena).

Composizione: sodio cloruro g 1,17 - sodio acetato 3 H_2O g 0,68 - acido lattico g 0,45 - sodio idrossido g 0,20 - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 10. [mEq/10 ml: (Na^+) 30; (Cl^-) 20; (lattato) 5; (acetato) 5]; pH: fra 7,0 e 7,8.

Indicazioni terapeutiche: iponatremia da perdita o mancata assunzione. Trattamento degli stati lievi o moderati, ma non gravi, di acidosi metabolica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05663

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kestine»

Estratto decreto n. 118 del 14 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KESTINE, anche nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite» 5 compresse, «10 mg compresse rivestite» 10 compresse, «10 mg compresse rivestite» 15 compresse e «10 mg compresse rivestite» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Almirall Prodesfarma S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 08022 Barcellona, Ronda General Mitre, 151, Spagna (ES).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse rivestite» 5 compresse - A.I.C. n. 034930040 (in base 10), 119ZCS (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Aventis Pharma Specialites stabilimento sito in Saint-Genis-Laval Cedex - Francia, Avenue du General de Gaulle (produzione completa); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma S.L. stabilimento sito in Spagna C/Trabajo, S/N-Sant Just Desvern - Barcellona (produzione completa, controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 20 mg; amido di mais pregelatinizzato 5,2 mg; lattosio monoidrato 88,5 mg; croscarmellosa sodica 5 mg; magnesio stearato 1,3 mg; ipromellosa 1,725 mg; macrogol 6000 0,575 mg; titanio biossido 0,575 mg;

confezione: «10 mg compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 034930053 (in base 10), 119ZD5 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Aventis Pharma Specialites stabilimento sito in Saint-Genis-Laval Cedex - Francia, Avenue du General de Gaulle (produzione completa); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma S.L. stabilimento sito in Spagna, C/Trabajo, S/N-Sant Just Desvern-Barcellona (produzione completa, controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 20 mg; amido di mais pregelatinizzato 5,2 mg; lattosio monoidrato 88,5 mg; croscarmellosa sodica 5 mg; magnesio stearato 1,3 mg; ipromellosa 1,725 mg; macrogol 6000 0,575 mg; titanio biossido 0,575 mg;

confezione: «10 mg compresse rivestite» 15 compresse - A.I.C. n. 034930065 (in base 10), 119ZDK (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Aventis Pharma Specialites stabilimento sito in Saint-Genis-Laval Cedex - Francia, Avenue du General de Gaulle (produzione completa); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma S.L. stabilimento sito in Spagna, C/Trabajo, S/N-Sant Just Desvern-Barcellona (produzione completa, controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 20 mg; amido di mais pregelatinizzato 5,2 mg; lattosio monoidrato 88,5 mg; croscarmellosa sodica 5 mg; magnesio stearato 1,3 mg; ipromellosa 1,725 mg; macrogol 6000 0,575 mg; titanio biossido 0,575 mg;

confezione: «10 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 034930077 (in base 10), 119ZDX (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Aventis Pharma Specialites stabilimento sito in Saint-Genis-Laval Cedex - Francia, Avenue du General de Gaulle (produzione completa); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma S.L. stabilimento sito in Spagna, C/Trabajo, S/N-Sant Just Desvern-Barcellona (produzione completa, controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 20 mg; amido di mais pregelatinizzato 5,2 mg; lattosio monoidrato 88,5 mg; croscarmellosa sodica 5 mg; magnesio stearato 1,3 mg; ipromellosa 1,725 mg; macrogol 6000 0,575 mg; titanio biossido 0,575 mg.

Indicazioni terapeutiche: ebastina è indicata nel trattamento sintomatica di: riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche. Orticaria cronica idiopatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05662

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etacortilen»

Estratto decreto n. 119 del 14 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ETACORTILEN, anche nelle forme e confezioni: «0,15% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml, «0,15% collirio, soluzione» 10 contenitori monodose da 0,3 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - Aci S. Antonio (Catania), via Ercole Patti, 36 - c.a.p. 95020, codice fiscale n. 00122890874.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,15% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml - A.I.C. n. 018805022 (in base 10), 0KXW8Y (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: S.I.F.I. S.p.a. stabilimento sito in Aci S. Antonio (Catania), via Ercole Patti n. 36 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: desametasone fosfato disodico 150 mg;

eccipienti: sodio cloruro 670 mg; disodio edetato 10 mg; sodio citrato 300 mg; sodio metabisolfito 200 mg; acqua purificata quanto basta a 100 ml;

confezione: «0,15% collirio, soluzione» 10 contenitori monodose da 0,3 ml - A.I.C. n. 018805034 (in base 10), 0KXW9B (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: S.I.F.I. S.p.a. stabilimento sito in Aci S. Antonio (Catania), via Ercole Patti n. 36 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: desametasone fosfato disodico 150 mg;

eccipienti: sodio cloruro 670 mg; disodio edetato 10 mg; sodio citrato 300 mg; sodio metabisolfito 200 mg; acqua purificata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: congiuntiviti primaverili, allergiche. Blefariti e blefarocongiuntiviti allergiche. Cheratocongiuntiviti allergiche; scleriti, epicleriti; uveiti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05661

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili»

Estratto decreto G n. 120 del 14 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni «Solvente per uso parenterale» fiala 5 ml, «solvente per uso parenterale» fiala 10 ml, «solvente per uso parenterale» fiala 20 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun strasse, 1 - Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «Solvente per uso parenterale» fiala 5 ml - A.I.C. n. 030898098/G (in base 10), 0XGXXL (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: acqua p.p.i. 1000 ml;

confezione: «solvente per uso parenterale» fiala 10 ml - A.I.C. n. 030898100/G (in base 10), 0XGXXN (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: acqua p.p.i. 1000 ml;

confezione: «Solvente per uso parenterale» fiala 20 ml - A.I.C. n. 030898112\G (in base 10), 0XGXY0 (in base 32).

classe: «C»;

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: acqua p.p.i. 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05660

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cerestab»

Estratto decreto n. 122 del 14 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CERESTAB, nelle forme e confezioni: «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» kit per la preparazione di 99m Tc - esametazima + 1 flaconcino, «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» kit per la preparazione di 99m Tc - esametazima + 2 flaconcini, «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» kit per la preparazione di 99m Tc - esametazima + 5 flaconcini, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Amersham PLC, con sede legale e domicilio fiscale in Buckinghamshire, Amersham Place - Little Chalfont, cap HP7 9NA, Gran Bretagna (GB).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» kit per la preparazione di 99m Tc - esametazima + 1 flaconcino - A.I.C. n. 035165012 (in base 10), 11K4UN (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «A uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 26 settimane dalla data di fabbricazione. Dopo ricostituzione con sodio pertecnetato (Tc -99m) iniettabile Ph. Eur il prodotto ha validità trenta minuti.

Produttore: Amersham PLC-Gloucester Laboratories stabilimento sito in Gloucester (UK), Corolin Road (produzione, assemblaggio e cq non radiochimico); Amersham PLC stabilimento sito in Amersham Buckinghamshire (United Kingdom), Amersham Laboratories, White Lion Road (controllo qualità radiochimico e microbiologico).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: esametazima ((rr,ss)-4,8-diaza-3,6,6,9-tetramethylundecane-2,10dione bis oxime) 500 mmg;

eccipienti: cloruro stannoso diidrato 7,6 mmg; gas nitrogeno quanto basta a 500 mmg; sodio cloruro 4,5 mg;

confezione: «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» kit per la preparazione di 99m Tc - esametazima + 2 flaconcini - A.I.C. n. 035165024 (in base 10), 11K4V0 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «A uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 26 settimane dalla data di fabbricazione. Dopo ricostituzione con sodio pertecnetato (Tc -99m) iniettabile Ph. Eur il prodotto ha validità trenta minuti.

Produttore: Amersham PLC-Gloucester Laboratories stabilimento sito in Gloucester (UK), Corolin Road (produzione, assemblaggio e cq non radiochimico); Amersham PLC stabilimento sito in Amersham Buckinghamshire (United Kingdom), Amersham Laboratories, White Lion Road (controllo qualità radiochimico e microbiologico).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: esametazima ((rr,ss)-4,8-diaza-3,6,6,9-tetramethylundecane-2,10dione bis oxime) 500 mmg;

eccipienti: cloruro stannoso diidrato 7,6 mmg; gas nitrogeno quanto basta a 500 mmg; sodio cloruro 4,5 mg;

confezione: «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» kit per la preparazione di 99m Tc - esametazima + 5 flaconcini - A.I.C. n. 035165036 (in base 10), 11K4VD (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «A uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 26 settimane dalla data di fabbricazione. Dopo ricostituzione con sodio pertecnetato (Tc -99m) iniettabile Ph. Eur il prodotto ha validità trenta minuti.

Produttore: Amersham PLC-Gloucester Laboratories stabilimento sito in Gloucester (UK), Corolin Road (produzione, assemblaggio e cq non radiochimico); Amersham PLC stabilimento sito in Amersham Buckinghamshire (United Kingdom), Amersham Laboratories, White Lion Road (controllo qualità radiochimico e microbiologico).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: esametazima ((rr,ss)-4,8-diaza-3,6,6,9-tetramethylundecane-2,10dione bis oxime) 500 mmg;

eccipienti: cloruro stannoso diidrato 7,6 mmg; gas nitrogeno quanto basta a 500 mmg; sodio cloruro 4,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: Tc - 99m esametazima è indicato per scintigrafia cerebrale. Il prodotto viene utilizzato per diagnosi di alterazioni del flusso ematico regionale cerebrale successive a condizioni patologiche quali: ictus, patologie cerebrovascolari, epilessia, malattia di Alzheimer e altre forme di demenza, attacco ischemico transitorio, emicrania e neoplasie cerebrali. Tc - 99m esametazima è indicato anche per la marcatura in vitro (Tc, 99m) dei leucociti. I leucociti marcati vengono successivamente reiniettati e viene eseguito un esame scintigrafico per evidenziare le aree di localizzazione. Questa procedura può essere utilizzata nella rilevazione dei focolai infettivi locali (ascessi addominali), nello studio della piressia di origine sconosciuta e nella valutazione di stati infiammatori non associati a infezioni, come ad esempio nelle malattie infiammatorie intestinali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05659

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitens»

Con il decreto n. 800.5/R.M.133/D64 del 9 aprile 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

NITENS, 10 flaconcini lavanda vaginale 10 ml - A.I.C. n. 028209 029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Crinos S.p.a. titolare della specialità.

03A05657

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kalicet»

Con il decreto n. 800.5/R.M.488/D66 del 16 aprile 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

KALICET, 60 compresse rivestite 40 mg - A.I.C. n. 033304 027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aventis Pharma S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

03A05658

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione provvisoria all'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», in Milano, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI EN 197-1/2 e per gli additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione secondo le norme UNI EN 934-2/4:2001.

Con decreto dirigenziale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 5 marzo 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, visto altresì il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'Organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità» - via Gaetano Giardino n. 4 - Milano è autorizzato, a decorrere dalla data del 25 marzo 2003, ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste dalle norme UNI EN 197-1/2 ed UNI EN 934-2/4:2001.

L'autorizzazione ha una durata di centottanta giorni decorrenti dalla data di emissione del decreto.

03A04791

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Cetraro

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 3 gennaio 2003, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 128, in data 4 marzo 2003, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 82,62 ed il manufatto pertinenziale ivi insistente, ubicati nel comune di Cetraro (Cosenza), in località Porto, riportati nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, alla partita n. 1559, foglio di mappa n. 30, particella n. 396, ed indicati con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

03A04788

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio indicato a margine, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ovvero sono state dichiarate cessate e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, con le sottospecificate determinazioni.

I punzoni in dotazione alle imprese sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como che ha provveduto alla loro deformazione:

Determina n. 71 del 9 aprile 2003

marchio 90 CO - Impresa Vago Francesco, sede di Bregnano (Como) - cessata;

Determina n. 72 del 9 aprile 2003

marchio 149 CO - Impresa Buniato Monica, sede di Cabiate (Como) - cessata.

03A05633

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in quanto hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna di tutti i punzoni in loro dotazione.

Impresa «Gold & Gems S.r.l.», con sede in Reggio Emilia - corso Garibaldi n. 2, con numero caratteristico - 62 RE.

Impresa «Bottega Orafa di Ferrari Iolanda», con sede in Reggio Emilia - via Calderini n. 4/C, con numero caratteristico - 23 RE.

03A04790

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Edilambiente piccola soc. coop. a r.l.», in Terlago

Con deliberazione n. 311 del 24 marzo 2003, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Edilambiente piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Terlago, via Castel, 1/A, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Massimo Frizzi, con studio in Trento, piazza Mosna n. 35.

03A04850

COMUNE DI MONTE URANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Monte Urano (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di mantenere invariata, per l'anno 2003, la struttura applicativa dell'imposta prevista per l'anno precedente, confermando le aliquote previste per l'anno 2002 come di seguito indicato:

aliquota base del 5,5 per mille;

aliquota minima del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 pari al 4 per mille, per la durata di tre anni, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto o all'utilizzo dei sottotetti;

aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione mantenute nella disponibilità del proprietario e non locate;

aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto registrato alla data di scadenza di pagamento della prima rata di imposta;

detrazione per l'abitazione principale pari a 155,00 euro.

Resta inteso che per l'immobile concesso in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta o collaterale continua ad essere applicata l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille non estendendosi agli stessi le agevolazioni previste per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A05597

COMUNE DI MONTELUPO ALBESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montelupo Albese (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura percentuale del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili, confermando tutte le modalità del 2002.

(Omissis).

03A05598

COMUNE DI MONTEMITRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montemitro (provincia di Campobasso) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.

2. Di fissare in € 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

03A05599

COMUNE DI MONTÙ BECCARIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montù Beccaria (provincia di Pavia) ha adottato, il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 5,50 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché di quelle locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale:

immobili (fabbricati diversi dalle abitazioni, terreni diversi dagli agricoli) 6,00 per mille;

fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale 6,00 per mille;

alloggi non locati 6,00 per mille;

terreni agricoli 5,50 per mille.

2. Di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 103,29;

(Omissis).

03A05600

COMUNE DI MOSSA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mossa (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite, escluse quelle indicate al punto seguente;

b) aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata avrà la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori ed è limitata alle unità immobiliari oggetto di detti interventi.

2. Di confermare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni d'imposta:

a) € 103,29: per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) € 206,58: per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo che abbia percepito nell'anno precedente, a quello a cui si riferisce l'imposta, un reddito complessivo imponibile all'IRPEF pari o inferiore alla pensione annua integrata al minimo corrisposta dall'INPS, con esclusione del reddito relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, subordinatamente alla prestazione idonea richiesta, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

3. Di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, come direttamente adibiti ad abitazione principale a condizione che gli stessi non risultino locati.

(Omissis).

03A05601

COMUNE DI NUVOLERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Nuvolera (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per le motivazioni specificate in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Nuvolera per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille, precisando che ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili sono equiparate alle abitazioni principali:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale e comunque ad una distanza non superiore a 100 metri;

le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1º grado (genitori e figli) e al coniuge, ancorché separato o divorziato;

altre unità immobiliari: 5,50 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

terreni agricoli: esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 504/1992 in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

2. Di determinare per l'anno 2003 in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A05602

COMUNE DI ORIOLO ROMANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Oriolo Romano (provincia di Viterbo) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:

aliquota ordinaria 6 per mille del valore imponibile;

abitazioni (categoria da A/1 a A/8) adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo dell'imposta, compresa l'ipotesi di concessione in uso a parenti fino al 2º grado: 5 per mille del valore imponibile.

2. Di prevedere un aumento della detrazione concessa per l'abitazione principale da € 103,29 a € 258,22 per le sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere congiuntamente i seguenti tre requisiti:

a) appartenenza ad una delle seguenti categorie:

soggetti che hanno compiuto 65 anni titolari di pensione;

disoccupati a seguito di licenziamento iscritti nelle liste di collocamento da almeno un anno;

inoccupati che abbiano perso le indennità di cassa integrazione e di mobilità;

lavoratori in mobilità da oltre 6 mesi;

portatori di handicap con invalidità non inferiore al 68% con certificazione ai sensi della legge n. 104/1992;

b) appartenenza a nucleo familiare il cui reddito imponibile per l'anno 2002, compresi i redditi non dichiarati ai fini I.R.P.E.F., non risulti superiore ai seguenti limiti:

nucleo familiare con un componente: € 8.000,00;

maggiorazione per ogni ulteriore componente: € 2.500,00;

c) appartenenza a nucleo familiare i cui componenti: non risultino proprietari, oltre alla casa abitata, di immobili il cui valore ai fini I.C.I. risulti complessivamente superiore ad € 25.882,84.

3. Di stabilire che:

la maggiorazione della detrazione di cui al precedente punto 2 spetta in proporzione ai mesi per i quali sussistono le tre condizioni ivi previste;

per usufruire della maggiorazione della detrazione gli interessati dovranno presentare al comune entro il 31 dicembre 2003 apposita dichiarazione su modello in distribuzione presso l'ufficio tributi comunale.

(Omissis).

03A05603

COMUNE DI ORNICA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ornica (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

Di confermare l'importo della detrazione per l'abitazione principale in € 180.

(Omissis).

03A05604

COMUNE DI OSTELLATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ostellato (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) di stabilire per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota ordinaria del 6,4 per mille;

b) di stabilire per l'anno 2003 l'I.C.I. con l'aliquota agevolata del 6,2 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

c) di stabilire per l'anno 2003 l'I.C.I. con l'aliquota differenziata del 7 per mille nei casi sottospecificati:

aree edificabili, limitatamente a quelle in zona C, per le quali non è stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia, né è stata inoltrata relativa istanza;

immobili compresi nelle categorie catastali A-C-D destinati alla locazione e rimasti sfitti;

unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, esclusi i casi particolari seguenti, per i quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,4 per mille:

unità immobiliari date in uso gratuito ai familiari, a condizione che gli stessi vi risiedano;

una delle unità immobiliari tenute a disposizione da contribuenti residenti all'estero;

unità immobiliari in comproprietà utilizzate come abitazione principale da uno o più comproprietari, fermo restando l'aliquota agevolata del 6,2 per mille per il possessore utilizzatore;

d) di stabilire per l'anno 2003 l'I.C.I. con l'aliquota più favorevole del 5 per mille nei casi di soggetti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

e) di disporre che qualora durante l'anno si verifichi una diversa situazione che dia luogo all'applicazione di aliquota differenziata, la maggiorazione si applicherà per i mesi durante i quali si è verificata la situazione stessa;

f) di prevedere anche per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in € 103,29, fatti salvi i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, da individuarsi con atto separato, per i quali la detrazione stessa è fissata in € 258,23.

(Omissis).

Per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio socio-economico, di seguito specificati, è fissata in € 258,23:

soggetti proprietari o titolari del diritto di usufrutto - uso - abitazione, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a nulla rilevando immobili di pertinenza, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile, monoreddito, in condizione non lavorativa, che abbiano un reddito lordo da pensione non superiore a € 8.394,47, riferito all'anno 2002;

b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito lordo di tutti i componenti del nucleo familiare, riferito all'anno 2002, fino a € 13.556,06 più € 1.037,08 per ogni familiare a carico;

c) lavoratori in cassa integrazione straordinaria, se disoccupati, con reddito lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, riferito all'anno 2002, fino a € 13.556,06 più € 1.037,08 per ogni familiare a carico;

d) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti, se non già beneficiari ai sensi delle lettere precedenti.

In tutti i casi suindicati il contribuente non può esercitare attività d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo, né possedere alcuna proprietà immobiliare, terreni o fabbricati. Tali condizioni sono estese ai componenti del nucleo familiare.

Il diritto al riconoscimento della maggior detrazione è subordinato alla presentazione dell'istanza, sotto forma di autocertificazione, nei mesi di maggio e giugno prossimi, all'ufficio tributi che fornisce i relativi moduli.

(Omissis).

03A05605

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Palazzolo dello Stella (provincia di Udine) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003:

a):

aliquota del 4,80 per mille per gli alloggi assegnati dall'IACP;

aliquota del 4,80 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse), annesse o contigue e a servizio dell'abitazione principale. La detrazione spetta solo per l'abitazione principale, prevedendo comunque la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

aliquota del 5,60 per mille per i restanti immobili;

b) fissazione delle seguenti detrazioni:

€ 140,00 per le abitazioni principali. La detrazione spetta solo per l'abitazione principale, prevedendo comunque la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

€ 155,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso di soggetti con invalidità non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482/1968;

(Omissis).

03A05606

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pessano con Bornago (provincia di Milano) ha adottato, il 12 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di approvare per l'anno 2003 le seguenti aliquote dell'I.C.I. sul territorio comunale di Pessano con Bornago:

aliquota 5,6 per mille per abitazione principale e sue pertinenze così come individuate all'art. 4 del regolamento comunale I.C.I. (due fabbricati di categorie C6 più cantina e solaio in categoria C2);

aliquota 7 per mille per ogni altro immobile oggetto I.C.I. e per abitazioni vuote, sfitte o comunque non utilizzate;

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale, da applicare in questo comune sull'I.C.I., ai sensi del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, prevista all'art. 4 del regolamento comunale I.C.I., come segue:

€ 144,61: detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale e pertinenze come indicate all'art. 4 del regolamento comunale I.C.I.;

€ 185,92: detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale, di categoria catastale A3 e A4, di soggetti appartenenti a nuclei familiari aventi solo redditi minimi di pensione (sociale, invalidità civile o simile equiparata, comunque non superiore al minimo di pensione di vecchiaia «VO» INPS) o redditi da lavoro dipendente pari a tali pensioni. Gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione alla maggiore detrazione.

(Omissis).

03A05607

COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pezzolo Valle Uzzone (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nella misura del 6,30 per mille per tutti gli immobili e aree fabbricabili con detrazione per prima casa di € 103,30 (L. 200.017);

2) di stabilire come modalità di riscossione quella diretta, con versamento sul c/c postale intestato alla tesoreria del comune di Pezzolo Valle Uzzone e/o versamento presso il tesoriere.

(Omissis).

03A05608

COMUNE DI PIAZZATORRE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Piazzatorre (provincia di Bergamo) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera, nella misura del 6,5 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale;

c) detrazione di € 129,00 a favore di tutte le unità adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

03A05609

COMUNE DI PICCIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Picciano (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di aumentare la detrazione I.C.I. limitatamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura di € 25,82 così da fissare una detrazione complessiva per la prima casa di € 129,11.

(Omissis).

03A05610

COMUNE DI POLVERIGI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Polverigi (provincia di Ancona) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di approvare per l'anno 2003, l'applicazione delle sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota per abitazione principale: 5 per mille;

aliquota per altri immobili e terreni agricoli: 7 per mille;

aliquota per aree edificabili: 7 per mille;

2) di determinare, per l'anno 2003, la detrazione d'imposta per «abitazione principale» nella misura di € 103,29 annui da confermarsi con atto del consiglio comunale.

(Omissis).

03A05611

COMUNE DI PRADAMANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pradamano (provincia di Udine) ha adottato, il 19 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote a valere ai fini dell'applicazione I.C.I.:

4,5 per mille per gli altri beni immobili soggetti ad I.C.I.;

3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, per la durata di tre anni dall'inizio lavori.

3. Di fissare in € 130 la detrazione per abitazione principale da applicarsi ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

4. Di stabilire anche per il 2003 una detrazione per abitazione principale, e per le relative pertinenze specificate nell'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, di € 258 per i contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all'anno 2002, non superiore a € 10.500 aumentato di € 2.600 per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc, di moto con cilindrata superiore a 125 cc., di natanti, aereomobili, camper e roulottes; per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini IRPEF, relativo all'intero nucleo familiare dimorante di fatto nell'abitazione oggetto della detrazione. La maggior detrazione verrà concessa a chi presenterà richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti fissati dall'art. 2 entro la data fissata per la presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF.

5. Di stabilire l'applicazione della detrazione per abitazione principale di € 130 anche alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al 2° grado di parentela e fino al 1° grado di affinità rispetto al proprietario, a norma di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

6. Di stabilire l'applicazione della detrazione per abitazione principale di € 130 anche alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili, a titolo di proprietà, di usufrutto o uso, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari o presso familiari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A05612

COMUNE DI RIPALTA GUERINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ripalta Guerina (provincia di Cremona) ha adottato, il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille, con la seguente differenziazione:

aliquota diversificata del 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni:

aree e fabbricati in zone produttive e commerciali con destinazione urbanistica in zona D1 e D2, nonché fabbricati e aree commerciali posti in centro storico (zona A);

aree edificabili libere da costruzioni;

la detrazione per abitazione principale fissata in € 154,94 è estesa anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ai figli del soggetto passivo, compresi quelli rientranti nel primo grado di parentela, i quali dovranno darne dimostrazione.

(Omissis).

03A05613

COMUNE DI RIVANAZZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rivanazzano (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

A) di confermare con effetto dal 1º gennaio 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5,50 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

B) di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è applicabile per l'anno 2003 nelle misure formulate come appresso, così come identificate nella premessa:

1) pensionati nullatenenti con abitazione unica con garage di pertinenza:

con un reddito familiare lordo sino a € 8.780: detrazione € 258;

con un reddito familiare lordo sino a € 12.911: detrazione € 155;

2) nuclei familiari monoreddito con minimo tre persone a carico (con un reddito complessivo lordo sino a € 14.461: detrazione € 258;

3) portatori di handicap con attestato di invalidità civile e/o famiglie con la presenza di portatori di handicap con un reddito complessivo lordo sino a € 11.362: detrazione € 258;

4) disoccupati non stagionali, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 2002, con reddito complessivo lordo sino a € 8.780: detrazione € 258.

I soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili.

Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:

1) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;

2) reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;

3) il non possesso di altri immobili e/o terreni.

La dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione.

Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9;

C) ... omissis ...

(Omissis).

03A05614

COMUNE DI ROCCAVIGNALE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Roccavignale (provincia di Savona) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille tutte le tipologie di immobili e confermare nel contempo la detrazione per la prima abitazione nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A05615

COMUNE DI ROVETTA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rovetta (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate da questo comune, nelle seguenti misure:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come individuate dal regolamento comunale. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 5,5 per mille;

altre unità immobiliari: 6 per mille;

aree edificabili: 6 per mille;

terreni agricoli: 6 per mille.

2. Di determinare per l'anno 2003 in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A05616

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 29 novembre 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Legge n. 208/1998 - Studi di fattibilità: definanziamenti. (Deliberazione n. 102/2002)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31, seconda colonna, nell'ultimo capoverso del dispositivo, al secondo rigo, dove è scritto: «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili, pari a € 64.557,11 (*126* milioni di lire) ...», leggasi: «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili, pari a € 64.557,11 (*125* milioni di lire) ...».

03A05636

Comunicato relativo alla deliberazione 29 novembre 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Legge n. 443/2001 - Piano programma delle opere strategiche. Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E. (Deliberazione n. 109/2002)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 41, prima colonna, al diciannovesimo rigo, dove è scritto: «Sotto l'aspetto tecnico: che, ai sensi della citata legge n. *796*/1984 ...», leggasi: «Sotto l'aspetto tecnico: che, ai sensi della citata legge n. *798*/1984 ...».

03A05637

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501102/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.